



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

**Unione dei Comuni del
Gerrei (CA)**

IL RESPONSABILE:
Ing. Riccardo Vacca
**Responsabile
Servizio Tecnico**

ALLEGATO A: SANZIONI

Sommario

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	4
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
2. DEFINIZIONI	5
3. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	11
4. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	11
5. PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI.....	12
6. RECUPERO DEI RIFIUTI	13
7. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	13
8. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	14
TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA	17
9. GENERALITÀ	17
10. AMBITO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	17
11. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	18
12. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	19
13. CONTENITORI E MODALITÀ PER LA RACCOLTA	20
14. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"	22
15. ECOISOLE INFORMATIZZATE AD ACCESSO CONTROLLATO	24
16. GESTIONE DELLA RACCOLTA NEI CONDOMINI	25
17. OPERAZIONI DI RACCOLTA	26
18. TRASPORTO.....	26
19. NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	27
20. RACCOLTA CARTA, CARTONE E POLIACCOPIATI CELLULOSICI.....	28
21. RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE -MULTIMATERIALE-.....	29
22. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	30
23. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	31
24. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	32
24.1 autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale.....	33
25. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI -SECCO RESIDUO-	34
26. RACCOLTA DI PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)	34
27. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BATTERIE E ACCUMULATORI	35
28. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI.....	36
29. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE.....	36
30. ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI.....	37
31. RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI DI USO DOMESTICO.....	37
32. RIFIUTI INGOMBRANTI	38
33. RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)	39
34. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI -EX RUP-	39
35. ABITI USATI	40
36. RIFIUTI INERTI	41
37. RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE	41
38. ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	42
39. PESATA DEI RIFIUTI URBANI	42
TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO.....	44
40. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA	44
41. OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO.....	45
42. INIZIATIVE VOLONTARIE DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI.....	46

43.	CESTINI PORTARIFIUTI	47
44.	VOLANTINAGGIO	47
45.	AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO	48
46.	EVENTI PUBBLICI	49
47.	CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI	50
48.	CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI.....	51
49.	CANTIERI.....	51
50.	LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	52
51.	ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO, PISCINE, CAMPEGGI	52
52.	AREE PRIVATE	52
53.	ABBANDONO E SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	53
54.	DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO	54
TITOLO 4: GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E DEL CENTRO DEL RIUSO.....		55
55.	DISPOSIZIONI GENERALI	55
56.	ISTITUZIONE E REQUISITI DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA	56
57.	GESTIONE OPERATIVA E OBBLIGHI DEL GESTORE	58
58.	ACCESSO DEGLI UTENTI E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	60
59.	TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI E LIMITI DI QUANTITÀ.....	62
60.	CENTRO DEL RIUSO	65
TITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI		67
61.	INFORMAZIONE	67
62.	VIGILANZA.....	68
63.	INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DI PERSONE CON DISABILITÀ	68
64.	OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI	69
65.	SISTEMA SANZIONATORIO.....	69
66.	RINVIO.....	69
67.	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE	69

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche e integrazioni, disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani, la gestione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR), del Centro del Riuso e dei servizi di igiene urbana nei Comuni di Armungia, Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius e Villasalto, appartenenti all'Unione dei Comuni del Gerrei (di seguito, per brevità, "Unione"), in conformità con la normativa nazionale e regionale vigente."
2. Il Regolamento è approvato dall'Unione ed è recepito dai Comuni appartenenti all'Unione, che lo applicano sul proprio territorio in modo uniforme, fatti salvi eventuali atti attuativi dell'Unione o dei singoli Comuni per la definizione di aspetti operativi specifici.
3. Disciplina, inoltre, il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") definiti dal combinato disposto degli articoli 184, comma 2, e 183, comma 1, lettera b-ter, del Testo Unico Ambientale, come novellati dal D.Lgs. 116/2020, nelle fasi di raccolta (compresa la raccolta differenziata), conferimento e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento, nonché le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, e il conseguente riciclo/recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti.
4. Il servizio è reso dal Gestore individuato dall'Unione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (contratti pubblici) e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. 7 aprile 2025 ("CAM 2025") e ss.mm.ii., ove applicabili agli affidamenti di servizi e forniture connessi.
5. Ai fini della qualità e della regolazione economica si richiamano:
 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), di cui alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif, come aggiornato dalla deliberazione ARERA 374/2025/R/rif che approva la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e integra le disposizioni di cui alla deliberazione 387/2023/R/rif e ss.mm.ii., ove applicabili;
 - il Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-3 (ARERA, Delib. 397/2025/R/RIF) per il periodo regolatorio 2026-2029 e ss.mm.ii..
6. Alla data di adozione del presente Regolamento è operativo un unico Centro Comunale di Raccolta situato nel Comune di Villasalto, a servizio dell'utenza di tutti i Comuni appartenenti all'Unione; restano fermi la realizzazione e l'esercizio dei Centri Comunali di Raccolta programmati nei Comuni di Sant'Andrea Frius, San Basilio e San Nicolò Gerrei, che saranno disciplinati dal presente Regolamento. Per i Centri Comunali di Raccolta (CCR) si applicano il D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., nonché le Linee guida della Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento

(ed. 2006) e i successivi atti regionali di recepimento/aggiornamento che danno attuazione al D.M. 8/4/2008.

7. Per i Centri del Riuso si applicano le Linee guida regionali della Sardegna (Delibera G.R. 25.06.2025) e la normativa nazionale in materia di prevenzione, riuso e preparazione per il riutilizzo.
8. La programmazione è svolta nel quadro degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti — Sezione Rifiuti Urbani (PRGRU) della Regione Autonoma della Sardegna (D.G.R. 4/145 del 15.02.2024).
9. Restano ferme la Carta della Qualità dei Servizi e il Contratto di Servizio che disciplinano i livelli di qualità, gli standard di esecuzione dei servizi e gli obblighi informativi del Gestore.
10. I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) o per l'applicazione della Tariffa Puntuale (TA.RI.P. e/o TA.RI.C.) alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.
11. Gli aspetti operativi differenziati tra i Comuni dell'Unione (in particolare ubicazione e orari dei CCR, eventuali ecoisole, calendari di raccolta, servizi stagionali) sono definiti con atti dell'Unione o, se espressamente previsto, con atti dei singoli Comuni, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a. **"Altre tipologie di raccolta domiciliare"**: servizi a chiamata riservati al conferimento di particolari tipologie di rifiuti urbani, quali:
 - o Raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti, imballaggi in legno e RAEE: servizio su prenotazione che prevede il ritiro, presso il domicilio dell'utenza o nelle immediate vicinanze, di rifiuti voluminosi, imballaggi in legno e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 - o Raccolta domiciliare di sfalci e potature: servizio su richiesta finalizzato al ritiro, presso il domicilio dell'utenza, di residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato (es. rami, foglie, erba).
 - b. **"Autocompostaggio"**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c. **"Carta di Qualità del Servizio"**: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- d. **"Compostaggio"**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- e. **"Compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- f. **"Centro Ambientale Mobile (CAM)"**: automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio, collocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione;
- g. **"Centro Comunale di Raccolta (CCR)"**: area presidiata ed attrezzata per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani ai fini del trasporto ad impianti di recupero/trattamento, disciplinata dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.; in Sardegna è altresì conforme alle Linee guida regionali per la realizzazione e gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento (ed. 2006) e relativi atti regionali di recepimento/aggiornamento del D.M. 8/4/2008;
- h. **"Centro del Riuso comunale"**: struttura comunale per la raccolta di beni ancora idonei all'uso, la loro preparazione per il riutilizzo e la rimessa in circolo, istituita e gestita in conformità alle Linee guida regionali della Sardegna (Delibera G.R. 25.06.2025) e alla disciplina nazionale di settore.
- i. **"Cernita preliminare"**: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a prenotazione;
- j. **"Compost da rifiuti"** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- k. **"Compostiera o composter"** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- l. **"Criteri Ambientali Minimi (CAM 2025)"**: requisiti ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e delle forniture connesse (contenitori, sacchi, mezzi), di cui al D.M. 7 aprile 2025 e ss.mm.ii.;
- m. **"Deposito temporaneo"**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta,

nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;

- n. **"Conferimento"**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- o. **"Contenitori"**: qualsiasi dotazione posizionata/fornita dal Gestore del servizio (es. cassonetti, bidoncini, cestini porta rifiuti) ai fini del conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
- p. **"Contratto di servizio"**: documento recante l'accordo concessorio stipulato tra l'Unione ed il gestore del servizio di igiene urbana. Esso regola il rapporto tra le parti, per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ed igiene urbana;
- q. **"Ecocard/Tessera di riconoscimento"**: la card o tessera fornita dall'Unione/Gestore alle utenze iscritte a ruolo TARI, da utilizzare per l'identificazione dell'utenza e la registrazione dei conferimenti presso il CCR
- r. **"Ecoisole informatizzate ad accesso controllato"**: contenitori informatizzati, uno per ogni frazione di rifiuto, collocati permanentemente su suolo pubblico che permettono, essendo utilizzabili attraverso una personale tessera elettronica, l'identificazione dell'utente che vi conferisce. Ciascuna Ecoisola informatizzata, identificata da un adesivo con un numero, è "dedicata", vale a dire dimensionata per raccogliere la produzione di rifiuti di un numero ben definito di utenze a cui la stessa è associata;
- s. **"Gestione dei rifiuti"**: la raccolta, il trasporto, compresa la cernita, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni;
- t. **"Gestore"**: il soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene del suolo, individuato dall'Ente secondo la normativa sui contratti pubblici e gli atti di gara; è responsabile dell'esecuzione nel rispetto del Contratto di Servizio, del TQRIF/RQTR, della Carta della Qualità e delle prescrizioni ambientali.
- u. **"Imballaggio multiplo o imballaggio secondario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali le punto di vendita. esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- v. **"Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario"**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- w. **"Imballaggio per la vendita o imballaggio primario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- x. **“Imballaggio”**: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- y. **“Inquinamento atmosferico”**: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- z. **“MTR-3”**: Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA per il periodo regolatorio 2026-2029 (Delib. 397/2025/R/RIF), applicabile alla definizione dei corrispettivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- aa. **"Piano di lavoro annuale"**: documento previsto dal Contratto di servizio, contenente l'elenco delle prestazioni fornite dal Gestore del Servizio all'Unione. Il Piano di lavoro annuale dovrà essere redatto, trasmesso all'Unione e aggiornato secondo le tempistiche e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- bb. **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti — Sezione Rifiuti Urbani (PRGRU)**: strumento di pianificazione regionale della Regione Autonoma della Sardegna (D.G.R. 4/145 del 15.02.2024), che orienta l'organizzazione dei servizi e le misure di prevenzione, riciclo e riuso sul territorio regionale.
- cc. **"Preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- dd. **"Prevenzione"**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- ee. **"Raccolta"**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi inclusa la gestione dei Centri Comunali di Raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento;
- ff. **"Raccolta differenziata"**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base alla sua natura e tipologia, al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- gg. **"Raccolta domiciliare porta a porta"**: sistema di raccolta che prevede il conferimento di specifiche frazioni di rifiuti urbani direttamente presso le utenze, mediante l'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati, da esporre su suolo pubblico secondo un calendario prestabilito.

- hh. **"Raccolta Mista stradale e porta a porta"**: sistema di raccolta che, in aree caratterizzate da elevata densità abitativa e significativa presenza turistica, prevede il servizio domiciliare (porta a porta) per le frazioni organica e indifferenziata, secondo un calendario prestabilito; le frazioni secche riciclabili (carta e cartone, imballaggi in plastica e alluminio, vetro) sono invece conferite tramite contenitori stradali posizionati all'interno di ecoisole informatizzate.
- ii. **"Raccolta su chiamata"**: la raccolta di ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il soggetto gestore;
- jj. **"RAEE"**: Apparecchiature elettriche o elettroniche qualificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento del conferimento;
- kk. **"Recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- ll. **"Responsabile tecnico del CCR"**: la persona fisica designata dal Gestore per sovrintendere al corretto funzionamento del CCR, in possesso dei requisiti professionali richiesti e comunicata al Servizio/Ambito Comunale competente in materia di ambiente.
- mm. **"Riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- nn. **"Rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- oo. **"Rifiuto ingombrante"**: quel rifiuto di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole, è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo;
- pp. **"Riuso/riutilizzo/reimpiego"**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- qq. **"Smaltimento"**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- rr. **"Spazzamento"**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve

dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- ss. **“Stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti;
- tt. **“Tari”**: le tariffe della tari sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al d.p.r. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013]. A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della tari è oggetto di disciplina da parte dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017]. In particolare, la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR). Tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, l. n. 147 del 2013, il comune deve avvalersi nella determinazione dei costi;
- uu. **“Ta.ri.p. e/o ta.ri.c.”**: i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della tari, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo atta a garantire l'effettiva commisurazione (=corrispondenza) tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza e il servizio in concreto ad essa offerto e/o da essa usufruito.
- vv. **“Trasporto”**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- ww. **“Trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- xx. **“Und-food”**: utenza non domestica la cui attività è correlata alla produzione e vendita di generi alimentari;
- yy. **“Und-GP”**: utenza non domestica caratterizzata da elevate produzioni di rifiuti urbani e ai fini dei servizi di raccolta dei rifiuti necessita di particolari contenitori (cassoni scarrabili, presse compattatrici, ecc.) e/o particolari modalità di raccolta;
- zz. **“Utente finale”**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- aaa. **“Utenza del servizio”**: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, attività artigianali, attività connesse a quelle agricole, attività industriali, attività professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

- bbb. **“Utenza domestica condominiale”**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
- ccc. **“Utenza domestica”**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori a proprio esclusivo utilizzo;
- ddd. **“Utenza non domestica”**: nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e/o spazi destinati alla produzione e/o vendita di beni o servizi diverse dall'uso abitativo;
- eee. **“Utenze condominiali”**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;

3. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma di riferimento, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Salute e ai presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

4. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani, disciplinata dal presente Regolamento, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza dei seguenti principi generali, volti al perseguimento della transizione ecologica e dell'economia circolare:
 - a. deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - b. deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - ii. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii. senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - iv. senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;

- c. nel rispetto della gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - d. si conforma al principio comunitario "chi inquina paga" ed ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti
 - e. rispetta i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
2. L'Unione effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Contratto stipulato con il Gestore.

5. PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
- a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento;
2. In un'ottica di miglioramento continuo e sostenibilità ambientale, l'Unione intende orientare le proprie politiche verso la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, promuovendo buone pratiche e strumenti efficaci in collaborazione con il gestore del servizio. A tal fine, potrà promuovere iniziative orientate a:
- a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico;
 - b. la promozione di centri di riuso;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto e criteri di valutazione che, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, valorizzino le capacità, le competenze tecniche e la messa in atto di azioni in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e di massimizzazione della riciclabilità dei beni impiegati in determinati processi;
 - d. azioni per la riduzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
 - e. la promozione di accordi e/o contratti di programma, protocolli d'intesa, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione;
 - f. l'attuazione, anche attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione, della vigente normativa di settore, in particolare le leggi nn. 166/2016 e 141/2019.

6. RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani l'Unione si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - g. il reimpiego ed il riciclaggio;
 - h. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - i. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

7. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 116/2020, sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'Allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

- g. i rifiuti accidentalmente pescati, nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi e nei fiumi.

3. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i. i veicoli fuori uso.
- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

8. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 1.** Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2.** Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, relativamente all'applicazione del tributo e/o del corrispettivo sono normate dal vigente Regolamento TARI del Comune territorialmente competente.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite PEC al Comune territorialmente competente e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers;
 - il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto.

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI;

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, di cui al comma 5, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite PEC al Comune territorialmente competente e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nel rispetto della durata minima della fuoriuscita dal servizio pubblico di cui al precedente comma 3.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare via PEC al Comune territorialmente competente il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.

9. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il Comune territorialmente competente procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.
10. L'Unione e i Comuni territorialmente competenti hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. L'esclusione della parte variabile della tariffa verrà concessa a consuntivo con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini di cui al precedente comma 4; per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale.
12. Considerato che i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al di fuori del servizio pubblico concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e che spetta all'Unione l'onere della raccolta e della trasmissione dei relativi dati al Catasto nazionale dei rifiuti tramite la piattaforma O.R.SO., i Comuni appartenenti all'Unione, nell'esercizio dei propri poteri di controllo sulle informazioni e sui dati rendicontati nelle comunicazioni di cui al precedente comma 8 e ai sensi del presente Regolamento, si riservano di richiedere informazioni e/o documentazione anche agli impianti autorizzati che abbiano trattato quantitativi di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ubicate nel territorio del singolo Comune e di mettere tali informazioni a disposizione dell'Unione per gli adempimenti di competenza.

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA

9. GENERALITÀ

1. Costituendo attività di pubblico interesse, i Comuni appartenenti all'Unione assicurano, per il tramite dell'Unione, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendone lo svolgimento su tutto il territorio comunale.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alle quantità, alle tipologie dei rifiuti da gestire e alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio.
3. L'Unione, ovvero i Comuni appartenenti all'Unione, possono stipulare apposite convenzioni con enti e/ o associazioni di volontariato per la raccolta di alcune specifiche frazioni merceologiche di rifiuti.
4. Gli schemi di servizio, le frequenze di raccolta, i calendari, le dotazioni di contenitori e le eventuali modalità a chiamata sono quelli previsti nel contratto di servizio stipulato dall'Unione con il Gestore e nei relativi allegati tecnici. Eventuali aggiornamenti o rimodulazioni dei servizi sono approvati dall'Unione e non comportano modifica del presente Regolamento, salvo il caso di introduzione di nuove tipologie di raccolta o di adeguamento a disposizioni normative, regolatorie o regionali sopravvenute.

10. AMBITO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. I Comuni appartenenti all'Unione si impegnano, per il tramite dell'Unione, a garantirne lo svolgimento su tutto il proprio territorio, assicurando un servizio organizzato in modo efficace, efficiente e sostenibile per tutte le utenze.
2. L'attivazione o la rimodulazione del servizio di raccolta differenziata è preceduta da un'analisi del contesto urbanistico, commerciale e artigianale, finalizzata all'individuazione dei circuiti e delle frequenze più idonee per una corretta ed efficace intercettazione dei rifiuti, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Il servizio di raccolta è esteso all'intero territorio comunale e può essere organizzato per zone, in funzione delle caratteristiche insediative, con frequenze, orari e giorni prestabiliti, che devono essere adeguatamente comunicati alle utenze. La frequenza è definita in modo tale da consentire il conferimento regolare dei quantitativi di rifiuto normalmente prodotti.
4. Le utenze sono tenute a contribuire alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di residenza e dell'ambiente, predisponendo, all'interno delle abitazioni o delle relative pertinenze, modalità adeguate alla detenzione temporanea dei rifiuti in attesa del conferimento, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Il servizio di raccolta è svolto prioritariamente su aree pubbliche o ad uso pubblico. L'accesso a proprietà private da parte del gestore è consentito esclusivamente previo consenso scritto del

proprietario e/o del conduttore, a condizione che siano garantite idonee condizioni di accessibilità, manovrabilità e sicurezza per i mezzi adibiti alla raccolta, senza necessità di utilizzo di chiavi.

6. Qualora le caratteristiche delle strade private non consentano l'accesso o le manovre in sicurezza dei mezzi di raccolta, i rifiuti devono essere conferiti dai residenti nel punto pubblico più vicino e accessibile. Per le utenze ubicate in zone impervie, strade a fondo cieco o in nuclei abitativi isolati e non stabilmente presidiati, l'Amministrazione comunale può stabilire il conferimento esclusivo presso i Centri Comunali di Raccolta, oppure adottare modalità domiciliari alternative con frequenze e dotazioni rimodulate, evitando l'installazione di contenitori stradali fissi non presidiati.
7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sono calibrati in funzione delle effettive esigenze e caratteristiche produttive. A tal fine, il gestore del servizio è tenuto a svolgere un'apposita indagine conoscitiva presso le utenze interessate.
8. Per le utenze ubicate nelle aree agricole e pastorali dei Comuni appartenenti all'Unione, l'Unione, tramite il Gestore, può organizzare specifici giri di raccolta o punti di conferimento dedicati, con frequenze e dotazioni coerenti con il contratto di servizio, al fine di garantire il servizio anche alle utenze più disperse.
9. In caso di sospensione o impossibilità di svolgimento dei turni di raccolta per eventi meteorologici avversi o per cause di forza maggiore, il Gestore effettua il recupero dei conferimenti non eseguiti nella prima giornata utile successiva, secondo le indicazioni dell'Unione.
10. Per le aziende agricole e zootecniche che producono rifiuti urbani assimilati l'Unione può prevedere, tramite il Gestore, servizi di supporto e consegna di attrezzature, nei limiti e con le modalità stabilite nel contratto di servizio.

11. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabilite nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione individuati dall'Unione e dai Comuni appartenenti all'Unione, nonché delle prescrizioni contenute nel Contratto di servizio e nei relativi allegati tecnici, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento. Le disposizioni operative fornite dal Gestore devono essere coerenti con quanto stabilito nel Contratto di servizio.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani, devono essere privilegiate le modalità organizzative che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti e del relativo smaltimento finale, attraverso attività di reimpiego, riciclaggio e recupero finalizzate all'ottenimento di materie prime dai rifiuti.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è esteso all'intero territorio comunale ed è domiciliare, con modalità porta a porta, mediante contenitori dedicati. Per esigenze di funzionalità del servizio, per particolari modalità di conferimento o per la gestione differenziata di specifiche frazioni, l'Unione può adottare, anche su proposta dei Comuni territorialmente competenti, soluzioni alternative o integrative, quali le ecoisole informatizzate ad accesso controllato e l'ecomobile/centro ambientale

mobile a servizio di aree specificamente individuate sul territorio comunale; le soluzioni approvate sono attuate dal Gestore nei limiti e con le modalità previste nel contratto di servizio.

4. L'articolazione dei servizi nelle varie zone del territorio comunale, così come le modalità di conferimento, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta, sono determinate tenendo conto delle caratteristiche insediative e delle specifiche esigenze locali, nonché degli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e regionale. L'organizzazione del servizio deve garantire un uso ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
5. Le attività operative del servizio sono svolte dal Gestore avvalendosi del cantiere dei servizi unico individuato dall'Unione nel contratto di servizio e ubicato nel territorio indicato nella documentazione di gara, quale sede logistica e di rimessaggio dei mezzi e delle attrezzature a servizio di tutti i Comuni appartenenti all'Unione.
6. In occasione dell'estensione o trasformazione dei servizi, l'amministrazione comunale provvede all'adozione di specifiche ordinanze dirigenziali che ne disciplinano l'attuazione.

12. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani devono essere conferiti a cura del produttore e/o del detentore, che è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare dispersioni nell'ambiente, emissioni maleodoranti o inconvenienti igienico-sanitari. Le frazioni differenziate devono essere mantenute separate, conformemente alle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non è ammessa la realizzazione di fosse o depositi su terra per il deposito temporaneo dei rifiuti, ad eccezione delle concimaie ubicate in zona agricola o delle compostiere ad uso familiare o collettivo, destinate esclusivamente alla frazione organica putrescibile.
3. Le frazioni oggetto di raccolta differenziata devono essere conferite negli appositi contenitori o nei luoghi individuati dall'Amministrazione comunale o dal gestore del servizio, nel rispetto delle indicazioni operative fornite. I contenitori devono essere utilizzati esclusivamente per le frazioni di rifiuto per cui sono destinati.
4. Al fine di garantire le condizioni di igiene pubblica e il decoro urbano, i rifiuti devono essere conferiti in sacchi chiusi e depositati all'interno dei contenitori predisposti, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Fanno eccezione le raccolte per le quali siano previste modalità diverse e i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche.
5. È vietato abbandonare o depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o nei luoghi non espressamente indicati per il conferimento, anche se si tratta di rifiuti correttamente differenziati.
6. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche qualora i contenitori risultino colmi.
7. Il conferimento dei rifiuti avviene nei luoghi e secondo le modalità indicate dal Gestore. Ove il servizio preveda l'impiego di sacchi per specifiche frazioni di rifiuto o particolari categorie di utenza, i sacchi devono essere chiusi e legati e posizionati in modo da garantire l'agevole accesso

ai mezzi di raccolta, preferibilmente in prossimità dell'ingresso dello stabile o in altro luogo indicato. Ove, invece, siano previsti contenitori o altre dotazioni, i rifiuti devono essere conferiti all'interno degli stessi, mantenendoli chiusi e collocati secondo le istruzioni del Gestore. Sacchi e/o contenitori possono essere identificati per colore e/o capacità ed essere associati all'utenza mediante sistemi di riconoscimento (es. codici alfanumerici, QR code, TAG UHF o dispositivi equivalenti) secondo quanto stabilito dall'Unione e dal Gestore.

8. È vietato il conferimento di rifiuti ingombranti, anche se di piccole dimensioni come definiti all'articolo 24, all'interno o in prossimità dei contenitori per rifiuti urbani, ovvero in difformità rispetto alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale o dal gestore del servizio. Per tali rifiuti, le utenze domestiche possono richiedere il ritiro a domicilio oppure conferire presso i Centri Comunali di Raccolta.
9. È vietato conferire nei contenitori per rifiuti urbani i rifiuti speciali o pericolosi di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, nonché sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o comunque in grado di danneggiare i contenitori e i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto.
10. In considerazione della elevata valenza sociale, ecologica ed economica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di rifiuti diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
11. È vietato il conferimento, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, di macerie derivanti da attività edilizie. Tali materiali devono essere smaltiti a cura del produttore presso impianti autorizzati, utilizzando mezzi idonei ad evitarne la caduta e la dispersione.
12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, è fatto divieto di smaltire rifiuti, anche se triturati, nella rete fognaria.

13. CONTENITORI E MODALITÀ PER LA RACCOLTA

1. I contenitori destinati al conferimento e alla raccolta dei rifiuti urbani devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate dall'Unione e rispondenti ai requisiti stabiliti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti.
2. Il colore dei coperchi dei contenitori rigidi utilizzati dovrà rispondere alla norma UNI 11686 Waste Visual Elements.
3. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute all'esposizione e al successivo ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata su suolo pubblico esclusivamente entro le fasce orarie prescritte dai calendari di raccolta, dalla Carta della Qualità del Servizio e/o dalle disposizioni comunicate dal Gestore e dall'Unione mediante i canali informativi ufficiali (quali, a titolo esemplificativo, il sito web istituzionale e le applicazioni dedicate). L'occupazione del suolo pubblico al di fuori dei tempi e delle modalità stabilite, nonché il mancato ritiro dei contenitori

successivamente allo svuotamento, costituiscono violazione delle norme di conferimento; conseguentemente si applicano le sanzioni previste dall'Allegato A al presente Regolamento

4. I contenitori devono essere svuotati nel rispetto delle modalità e delle frequenze stabilite dal Contratto di Servizio. Le informazioni relative alle frequenze degli svuotamenti possono essere reperite sui canali informativi del Comune e/o Gestore.
5. La precisa collocazione dei contenitori viene definita dal gestore del servizio in accordo con gli uffici competenti dall'Unione.
6. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada vigente e ss.mm.ii, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico e urbanistico.
7. I contenitori posti su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada vigente e ss.mm.ii. e riportare le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati, indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
8. È vietato manomettere, danneggiare e imbrattare i contenitori dei rifiuti urbani.
9. È altresì vietato affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari sugli stessi, nonché spostare i medesimi contenitori senza il preventivo avallo del Gestore del Servizio.
10. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli amministratori degli stabili laddove nominati o, in assenza, i conduttori degli stabili interessati, possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivata sull'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità.
11. È vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in prossimità degli stessi in posizione tale da intralciare la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza.
12. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti idonei spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio, per i seguenti interventi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata.
13. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo, non inferiore a 10 giorni precedenti l'inizio dei lavori, nel caso in cui i medesimi comportino lo spostamento dei contenitori o ne limitino l'accessibilità. Sono tenuti, inoltre, all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica, a propria cura e spese. In caso di necessità di spostamento di Isole informatizzate ad accesso controllato o dei contenitori interrati, è fatto obbligo rivolgersi al Gestore del servizio che eseguirà l'intervento a titolo oneroso per il richiedente. Tali eventuali

interventi dovranno in ogni caso essere autorizzati dall'Unione e dal Comune territorialmente competente.

14. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, ivi compresi i cestini portarifiuti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

14. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"

1. I contenitori per la raccolta domiciliare "porta a porta" sono collocati sul suolo privato, all'interno degli spazi condominiali, nelle rispettive pertinenze o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio accordo con l'Unione.
2. Il proprietario singolo, l'amministratore di condominio, ove nominato, o i condomini, in solido tra loro, ricevono a titolo di comodato d'uso gratuito i contenitori. Essi sono obbligati, previa adeguata informazione da parte del gestore, a consentirne il posizionamento all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei dal gestore stesso, che ne mantiene la proprietà. Il numero e la tipologia dei contenitori assegnati devono essere commisurati alla quantità e alla tipologia di rifiuti prodotti, in modo da evitare situazioni di criticità igienico-sanitaria. I soggetti assegnatari sono tenuti ai doveri di custodia e rispondono al gestore per l'alienazione o il danneggiamento delle attrezzature assegnate.
3. Al fine di consentire l'esecuzione del servizio, i soggetti di cui al comma 2 devono garantire l'accessibilità ai contenitori da parte del personale incaricato dal gestore, nonché provvedere all'esposizione degli stessi nei giorni e negli orari previsti, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada vigente e ss.mm.ii.. I contenitori devono essere posizionati sul fronte stradale prospiciente l'immobile, senza arrecare intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, e devono essere ritirati entro gli orari indicati dal calendario di raccolta vigente, mantenendoli in buono stato di pulizia. Eventuali modifiche agli orari di esposizione saranno rese note tramite il calendario di raccolta e i canali ufficiali dell'Unione e/o del Gestore senza necessità di ulteriori atti.
4. In presenza di stabili situati su strade private non aperte al pubblico passaggio, l'accesso del gestore per lo svuotamento dei contenitori è subordinato all'autorizzazione scritta dei proprietari. Le modalità di esposizione saranno valutate dal gestore in funzione delle specifiche condizioni logistiche. In tali casi, l'Unione può incaricare il gestore e/o soggetti terzi dell'esposizione e del riposizionamento dei contenitori.
5. Resta ferma, anche per questa tipologia di contenitori, l'applicazione di tutte le disposizioni generali contenute all'articolo 12 del presente Regolamento.
6. Nei progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia integrale devono essere previsti locali esclusivamente dedicati al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata, preferibilmente accessibili direttamente dalla pubblica via.

7. Il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza consiste nel deposito degli stessi al di fuori della proprietà o delle relative pertinenze private, in aree pubbliche o in strade private di consolidato uso pubblico, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto. Tale attività è finalizzata a consentire al soggetto gestore l'effettuazione del servizio di raccolta e le successive fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
8. Il conferimento da parte dell'utenza ai fini della raccolta deve rispettare i seguenti obblighi:
- utilizzare per ciascuna frazione l'apposito contenitore previsto, riconoscibile per colore e simbolo;
 - i rifiuti devono essere conferiti tramite contenitori rigidi o sacchi, secondo la frazione di appartenenza;
 - tutti i contenitori sono assegnati in uso gratuito, ma rimangono di proprietà dell'Unione; l'utente è tenuto a conservarli in buone condizioni e ad utilizzarli correttamente; in caso di guasto o rottura, l'Unione, anche tramite il Gestore, provvede alla sostituzione;
 - è vietato riempire eccessivamente i contenitori, che devono poter essere chiusi regolarmente;
 - per la frazione organica devono essere utilizzati sacchi compostabili certificati UNI EN 13432:2002;
 - imballaggi in cartone voluminoso devono essere piegati e, se possibile, legati per ridurre il volume;
 - ingombranti e RAEE devono essere conferiti direttamente presso i Centri Comunali di Raccolta o esposti su suolo pubblico, previa prenotazione, per il ritiro a domicilio;
 - le fasi di conferimento dei contenitori da parte dell'utenza, di raccolta da parte del gestore e di successivo ritiro degli stessi da parte dell'utenza devono avvenire nel rispetto degli orari indicati nel calendario di raccolta vigente, salvo diversa disposizione comunicata dall'Unione o dal gestore. Tali operazioni dovranno svolgersi garantendo in ogni caso la sicurezza e la pulizia del suolo pubblico;
 - il gestore è tenuto a raccogliere anche i rifiuti eventualmente dispersi intorno ai contenitori;
 - i contenitori devono essere ricollocati nel punto di prelievo, chiusi, ordinati e non d'intralcio;
 - i rifiuti non conformi possono non essere ritirati: il gestore applicherà un avviso e segnalerà l'evento all'Unione; l'utente dovrà ritirare e ricollocare il rifiuto al turno successivo, dopo averlo correttamente selezionato;
 - l'Unione e/o il Gestore possono effettuare controlli selettivi sui rifiuti nel rispetto delle norme sulla privacy;
 - i titolari di esercizi o enti ove sono collocati contenitori devono consentirne il posizionamento, segnalare malfunzionamenti e collaborare con l'Unione alla diffusione delle informazioni;
 - i rifiuti urbani pericolosi (RUP) possono essere conferiti ai Centri Comunali di Raccolta da utenze domestiche; pile e farmaci anche in appositi contenitori distribuiti sul territorio;

- o. gli oli alimentari esausti possono essere conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta; per le utenze non domestiche può essere attivato un servizio dedicato su base volontaria;
- p. ulteriori rifiuti possono essere conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- q. per edifici condominiali e scolastici, ove tecnicamente possibile, può essere prevista la raccolta all'interno delle pertinenze, autorizzando l'accesso al gestore previa sottoscrizione di liberatoria;
- r. il gestore è responsabile della pulizia delle aree pubbliche individuate e della raccolta di rifiuti dispersi accidentalmente.

15. ECOISOLE INFORMATIZZATE AD ACCESSO CONTROLLATO

1. A integrazione del servizio di raccolta domiciliare, l'Unione ha la facoltà di attivare postazioni fisse mediante Ecoisole informatizzate ad accesso controllato, in specifiche zone o determinati quartieri del territorio comunale, riservandosi la possibilità di implementarne ulteriormente la diffusione in tempi successivi.
2. Le Ecoisole informatizzate sono strutture automatizzate che consentono, in qualsiasi giorno e fascia oraria, il conferimento controllato di diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani. Ogni contenitore è, di norma, dotato di serratura elettronica apribile mediante tessera con tecnologia di riconoscimento (RFID), tessera sanitaria, badge, transponder, dispositivi mobili o altra tecnologia idonea che consenta l'identificazione dell'utenza e la registrazione del conferimento. L'accesso alle isole è riservato esclusivamente agli utenti abilitati, secondo le modalità stabilite dal Comune e dal Gestore del servizio.
3. La gestione delle Ecoisole informatizzate e le modalità di rilascio e gestione delle tessere di accesso sono disciplinate dal presente Regolamento, da specifiche disposizioni comunali e/o e da quanto indicato nel Progetto Tecnico redatto dal gestore e allegato al contratto di servizio.
4. Gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente presso i contenitori loro assegnati. L'assegnazione a ciascuna isola avviene su base territoriale, determinata dall'Unione e/o dal Gestore in relazione alla produzione pro capite, al numero di famiglie interessate, alla prossimità ai contenitori e alla compatibilità con la capacità residua disponibile delle postazioni. Eventuali aggiornamenti dell'assegnazione, resi necessari da variazioni nei flussi di conferimento o da criticità operative, saranno comunicati agli utenti interessati. I conferimenti devono avvenire nel rispetto delle modalità operative stabilite, evitando qualsiasi intralcio alla fruibilità della postazione.
5. Il conferimento da parte dell'utenza avviene tramite sportelli dedicati, ciascuno recante l'indicazione della frazione ammessa, e previa identificazione dell'utente mediante badge, tessera sanitaria, dispositivi mobili, transponder o riconoscimento da parte di un operatore. L'utente è tenuto a conferire esclusivamente la frazione di rifiuto corrispondente a quanto indicato sullo sportello utilizzato.

6. Restano valide, anche per questa tipologia di contenitori, tutte le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, laddove compatibili.
7. È vietato depositare qualsiasi tipo di rifiuto, anche se contenuto in sacchi, all'esterno delle Ecoisole informatizzate.
8. Le modalità di conferimento presso le isole informatizzate fisse o mobili sono definite dall'Unione e/o dal gestore del servizio e devono essere rese note all'utenza tramite gli strumenti di comunicazione ufficiale.
9. È vietato il conferimento, presso le strutture informatizzate fisse o mobili, di rifiuti di grandi dimensioni, quali cartoni voluminosi, anche se piegati, o scarti vegetali da sfalci e potature, salvo diversa indicazione da parte del gestore.
10. L'area circostante le isole ecologiche informatizzate, fisse o mobili, potrà essere oggetto di videosorveglianza, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti e nel rispetto della normativa vigente, al fine di monitorare i conferimenti, prevenire l'abbandono di rifiuti, atti vandalici e altre condotte lesive del servizio.
11. È vietata l'affissione di manifesti, locandine o altri materiali informativi sulle strutture informatizzate fisse o mobili, salvo preventiva autorizzazione dell'Unione.
12. Il gestore è tenuto a garantire la pulizia e il decoro delle aree di pertinenza delle isole informatizzate, nonché a rimuovere tempestivamente eventuali rifiuti abbandonati all'esterno delle stesse.
13. L'Unione, tramite il Gestore, può attivare ulteriori postazioni informatizzate, isole mobili o postazioni a rotazione nei Comuni dell'Unione secondo quanto previsto nel contratto di servizio e nei relativi allegati tecnici, senza necessità di modificare il presente Regolamento.

16. GESTIONE DELLA RACCOLTA NEI CONDOMINI

1. La gestione della raccolta nei condomini, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenze e modalità indicate nel Contratto di servizio.
2. L'Unione persegue l'obiettivo di massimizzare la differenziazione dei rifiuti prodotti. A tal fine, intende valorizzare ed attenzionare la responsabilità individuale dei conferenti.
3. Nei condomini, ove tecnicamente possibile, il Gestore è tenuto a distribuire a ciascuna utenza kit individuali di contenitori per la raccolta differenziata. Per la frazione secca residua l'utilizzo del contenitore assegnato è obbligatorio per ogni utenza; è vietato l'uso promiscuo o lo scambio dei contenitori tra utenze condominiali.
4. Qualora, per ragioni logistiche o per qualsiasi altra ragione ostativa, non fosse possibile distribuire i kit individuali per le diverse frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto previsto ai punti n. 2 e 3 del presente articolo, questi verranno sostituiti da contenitori ad utilizzo collettivo. In caso di accertamento di violazione delle norme del presente Regolamento, le relative sanzioni

amministrative così come definite dall'art.88 saranno applicate per ciascuna utenza individuale. Con il Verbale di Accertamento, redatto in unico atto e notificato all'Amministratore pro tempore, è comminata una sanzione di importo pari all'ammontare della sanzione unitaria moltiplicato per il numero dei componenti. A tal fine, l'Amministratore del Condominio e/o di ogni altra forma associativa di unità immobiliari è obbligato a fornire all'Unione e alla Polizia Locale l'elenco aggiornato dei componenti delle suddette unità immobiliari, che usufruiscono di kit ad uso collettivo, entro il termine giorni 15 a far data dalla notifica della richiesta inoltrata dall'organo di controllo. In caso di inottemperanza alla richiesta le unità immobiliari saranno calcolate sulla base delle informazioni disponibili presso gli archivi pubblici. Ai fini della determinazione della sanzione per utenze domestiche e non domestiche, si terrà conto della prevalenza dell'una o dell'altra categoria.

5. È fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla schermatura dei contenitori ad uso collettivo con modalità e prescrizioni individuate dall'Unione, al fine di minimizzare l'impatto visivo dalla pubblica via, nel rispetto del decoro urbano e comunque in accordo con le specifiche disposizioni che saranno emanate dall'amministrazione comunale. È altresì obbligatorio usare ogni accortezza necessaria ad impedire l'utilizzo dei contenitori ad uso collettivo da parte di soggetti estranei ai titolari delle utenze.

17. OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo, di regola, nei giorni lavorativi; ove previsto dai calendari approvati, la raccolta può essere effettuata anche nei giorni festivi per specifiche frazioni o per determinate categorie di utenze domestiche e non domestiche. La raccolta è svolta secondo la frequenza e il calendario approvati dall'Unione e attuati dal Gestore, nel rispetto dei criteri del presente Regolamento e, in particolare, delle prescrizioni del Contratto di Servizio. I giorni e le frequenze di raccolta sono consultabili sui canali istituzionali del Gestore e sull'eventuale applicazione mobile dedicata, anche mediante ricerca per via e numero civico.
2. In occasione di festività infrasettimanali o "doppie" e, in generale, di eventi straordinari che possano turbare il regolare svolgimento della raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, emergenze), il Gestore predispone le necessarie forme organizzative e i correlati aggiornamenti di calendari e frequenze, previa approvazione dell'Unione e nel rispetto del Contratto di Servizio e del CSA. In caso di urgenza, il Gestore adotta le misure indispensabili, informando tempestivamente il Comune e l'utenza, e sottopone gli interventi alla ratifica dell'Unione nel primo provvedimento utile.

18. TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada vigente e ss.mm.ii. ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dal Comune relative:
 - a. all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
 - b. alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a. le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento temporaneo dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b. il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

19. NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla normativa europea a nazionale, nonché degli indirizzi generali di cui agli articoli del presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani e dalla programmazione regionale e provinciale di settore, le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle diverse categorie di utenti, con il fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, incrementare l'efficienza del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono:
 - a. essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati;
 - b. riportare chiara indicazione delle frazioni a cui sono dedicati, nonché le frazioni indesiderabili;
 - c. essere posizionati in modo tale da favorire il miglior conferimento da parte di tutti gli utenti interessati, limitando il più possibile le distanze da percorrere e le barriere architettoniche;
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dalla legislazione nazionale e regionale, si privilegiano sistemi di raccolta che favoriscano il miglioramento della raccolta differenziata, tramite sistemi domiciliari, siano essi porta a porta o mediante Isole informatizzate ad accesso controllato.

4. È obbligatorio conferire i rifiuti differenziati secondo le specifiche modalità stabilite nei successivi articoli, dedicati ai singoli servizi di raccolta o indicate dall'Unione e/o dal Gestore.
5. I titolari e/o i gestori di esercizi commerciali, di esercizi ricettivi, di associazioni ed assimilati sono obbligati a predisporre appositi contenitori per la raccolta differenziata, sia negli spazi destinati al pubblico sia in quelli adibiti alle attività lavorative, con specifico riferimento alle frazioni di rifiuti effettivamente prodotte.
6. L'Unione, in accordo con il Gestore del Servizio, può attivare forme sperimentali di raccolta differenziata, riferite a specifici materiali, categorie di utenti o aree del territorio comunale. Tali sperimentazioni sono precedute da adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione e attuate mediante appositi programmi operativi, che definiscono le modalità organizzative di gestione dei rifiuti. La promozione, l'attuazione e il monitoraggio di tali programmi avvengono mediante l'adozione di specifici atti amministrativi da parte dell'Unione.
7. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Unione e del Comune territorialmente competente e in coordinamento con il Gestore, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, nonché da altre associazioni riconosciute dai Comuni e dall'Unione. I suddetti soggetti comunicano al Comune territorialmente competente e all'Unione, ai fini degli adempimenti informativi di cui all'articolo 189, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto; i dati devono essere disaggregati per tipologia di materiale.
8. L'Unione promuove la realizzazione e la gestione di strutture a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali, a titolo esemplificativo: Centri di Raccolta, Centri del Riuso e altre strutture funzionali alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

20. RACCOLTA CARTA, CARTONE E POLIACCOPPIATI CELLULOSICI

1. Il servizio di raccolta della carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici è svolto, nell'intero territorio comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
 - b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
 - a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
 - b. mediante raccolta con Ecoisole informatizzate ad accesso controllato;
 - c. mediante conferimento diretto da parte delle utenze ai Centri Comunali di Raccolta.

3. Negli appositi contenitori è possibile conferire giornali, quaderni, libri, imballaggi in carta e cartoncino, scatole e scatoloni in cartone, cartoni per bevande (tetrapak e altri poliaccoppiati), nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti cartacei nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. il materiale deve essere pulito e privo di scarto organico;
 - b. scatole e scatoloni devono essere ripiegati ed appiattiti;
 - c. non si deve conferire il materiale in sacchetti di plastica, ma sciolto o in sacchetti a loro volta in materiale cellulosico;
 - d. non si devono conferire fazzoletti di carta, carta oleata, carta da forno, carta stagnola, scontrini.
5. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
6. Ove l'Unione attivi, o disponga l'attivazione, di un servizio selettivo dedicato agli imballaggi in cartone, anche limitatamente a specifiche aree o categorie di utenze non domestiche, tali imballaggi devono essere conferiti piegati e, ove previsto, separati dagli altri materiali cellulosici, nel rispetto dei calendari e delle modalità approvati dall'Unione e attuati dal Gestore.

21. RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE -MULTIMATERIALE-

1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro e lattine (imballaggi metallici) è svolto, nell'intero territorio comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato::
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
 - b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
 - a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
 - b. mediante raccolta con Ecoisole informatizzate ad accesso controllato;
 - c. mediante conferimento diretto da parte delle utenze ai Centri Comunali di Raccolta.
3. Negli appositi contenitori è possibile conferire barattoli in vetro, bottiglie e vasetti in vetro, boccette di profumo, tappi a corona, lattine, latte e scatolette, tubetti e contenitori metallici, fogli e vaschette in alluminio, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.

4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. i contenitori devono essere vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda di sciacquarli sommariamente;
 - b. non si devono conferire nei contenitori, vetri piani, specchi, bicchieri ed altri oggetti in cristallo o vetro-ceramica, lampade e lampadine, schermi di computer o televisori, oggetti in ceramica;
 - c. non si deve conferire il materiale in sacchetti di plastica, ma esclusivamente sfuso.
5. Il conferimento del vetro dovrà avvenire preservando l'integrità dell'imballaggio per evitare frantumazioni.
6. Per i gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande è prevista la possibilità di attivare specifiche modalità di raccolta (bidoni carrellati o ecoisole dedicate) con frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
7. Gli imballaggi e altri manufatti in vetro o metallo voluminosi e particolarmente ingombranti, nonché le lastre di vetro, devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri Comunali di Raccolta.
8. In occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche o manifestazioni varie, possono essere avviate, parallelamente ai normali circuiti di raccolta, specifiche raccolte delle lattine in alluminio mediante sistemi dedicati.
9. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata degli imballaggi in banda stagnata presso le utenze non domestiche che ne fanno maggiormente uso, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione e/o somministrazione di cibi e bevande.
10. La raccolta della frazione vetro deve obbligatoriamente essere effettuata dopo le ore 8 del mattino e in ogni caso in orari da concordare con il Gestore al fine di mitigare l'inquinamento acustico prodotto nelle fasi di svuotamento/carico del materiale.
11. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.

22. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
 - b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.

2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
 - a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
 - b. mediante raccolta con Ecoisole informatizzate ad accesso controllato;
 - d. mediante conferimento diretto da parte delle utenze ai Centri Comunali di Raccolta.
3. Negli appositi contenitori è possibile gettare bottiglie per bevande, flaconi, vaschette, confezioni (anche in polistirolo), tubetti, buste e sacchetti, piatti e bicchieri monouso, imballaggi in pluriball e altro materiale plastico, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. i contenitori devono essere vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda di sciacquarli sommariamente;
 - b. bottiglie e flaconi devono essere schiacciati in senso orizzontale;
 - c. non si deve gettare nessun altro tipo di plastica che non sia un imballaggio (es. giocattoli, bacinelle e stoviglie, custodie rigide, tubi da irrigazione, materiale da edilizia, oggetti in gomma, ecc.).
5. Per le utenze commerciali e per la grande distribuzione, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed attuato in base alle modalità concordate con il Gestore del servizio ed approvate dall'Unione.
6. Qualora il titolare di specifiche utenze non domestiche produttrici di ingenti quantità di rifiuti da imballaggio in plastica, intenda servirsi del servizio pubblico per tale raccolta, il Gestore provvede alla definizione del servizio dedicato.
7. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.

23. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione delle aree pubbliche è conferita, a cura del soggetto affidatario della manutenzione del verde pubblico, ad impianti di compostaggio o avviata ad altre operazioni di riduzione e recupero, secondo le convenzioni vigenti. Il medesimo soggetto è tenuto a coordinarsi con il Gestore del servizio di spazzamento, in particolare in occasione del primo taglio stagionale, affinché sia assicurata la preventiva rimozione di eventuali rifiuti abbandonati presenti nelle aiuole e nelle aree verdi.

2. Il servizio di raccolta della frazione verde è svolto, nell'intero territorio comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato.
3. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, può essere conferita con le seguenti modalità:
 - a. nei contenitori per la raccolta della frazione umida, quando si tratti di quantitativi molto limitati, e compatibili con la capienza dei contenitori assegnati;
 - b. presso i Centri Comunali di Raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, oppure di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto della frazione umida; in tal caso il conferimento è ammesso esclusivamente per i titolari di utenze domestiche, o loro delegati;
 - c. tramite il ritiro su prenotazione a chiamata.
4. Possono essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.
5. La frazione verde conferita non deve contenere materiali estranei di natura non vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
6. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento è vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
7. Per le utenze potenzialmente interessate, è possibile promuovere la pratica del compostaggio domestico, che, sulla base di quanto disposto dall'Unione e dal Gestore, deve essere sviluppata nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie.
8. Le modalità di abbruciamento del materiale vegetale, di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono regolate dall'articolo 10 della LR 4 ottobre 2018, n. 15.
9. La frazione verde raccolta può essere destinata al compostaggio, agli impianti di trattamento della sola frazione verde, agli impianti di trattamento della FORSU, nonché presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici.

24. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
 - b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:

a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";

3. Negli appositi contenitori è possibile conferire scarti di origine animale e vegetale: frutta e verdura, gusci d'uovo, carni e ossi, pesce e lische, bustine di tè e tisane, fondi di caffè, fiori, piccoli quantitativi di rifiuto vegetale da giardinaggio domestico, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. utilizzare esclusivamente sacchetti in carta o in plastica biodegradabile e compostabile;
 - b. non si devono conferire nei contenitori materiali non compostabili, dettagliatamente indicati dal Gestore sui propri canali informativi;
 - c. è vietato conferire la frazione organica sfusa;
5. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009.
6. Per la raccolta della frazione organica presso le utenze con produzione elevata, il gestore del servizio indica specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
7. La frazione organica viene destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.) da sola o in miscela per un co-compostaggio.
8. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
9. Lo svuotamento dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2, comunque nel rispetto di una frequenza almeno bisettimanale per la raccolta.

24.1 AUTOCOMPOSTAGGIO, COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ E COMPOSTAGGIO LOCALE

1. L'autocompostaggio è un'attività che non necessita di titoli autorizzativi e che può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l'utente è tenuto a gestire esclusivamente la frazione organica prodotta nell'unità di appartenenza dell'utente stesso;
 - b. il compost, prodotto a seguito del trattamento, deve essere utilizzato in sito esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto.
 - c. nelle more di più specifiche disposizioni tecniche e/o indicazioni metodologiche comunali o tecniche a cura del Gestore, l'autocompostaggio deve essere gestito nel rispetto delle cautele

previste dal Codice civile e della normativa vigente, al fine di evitare molestie olfattive e/o di problematiche igienico-sanitarie;

- d. l'utente è tenuto a collaborare con il Comune, consentendo l'accesso ai tecnici incaricati, muniti di idoneo tesserino, ai fini della verifica dell'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di compostaggio;
2. Il compostaggio di comunità può essere effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore presso l'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto. Le attività di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.
3. Il compostaggio locale è effettuato con i rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost. Le attività di compostaggio locale devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall'articolo 214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

25. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI -SECCO RESIDUO-

1. Il servizio di raccolta della frazione dei rifiuti urbani non differenziabili, che ha esclusivamente una funzione residuale, è svolto nell'intero territorio comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
 - b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene.
 - a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
 - b. mediante raccolta con Ecoisole informatizzate ad accesso controllato;
3. Negli appositi contenitori è possibile conferire tutti quei rifiuti che non rientrano in alcuna frazione differenziata, ad esclusione di quei rifiuti che devono essere conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta o comunque raccolti secondo altre modalità.
4. Lo svuotamento dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.

26. RACCOLTA DI PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)

1. L'Unione appronta specifiche iniziative, anche per il tramite uno specifico servizio supplementare di raccolta, a favore di utenze domestiche al fine di fronteggiare particolari situazioni, debitamente documentate, che rendono necessario la raccolta il trattamento e lo smaltimento di pannolini, pannoloni, compresi anche altri rifiuti legati a status assimilabili ad ospedalizzazioni a domicilio.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti classificati come tessili sanitari sarà effettuato con il sistema domiciliare porta a porta.
3. Questo servizio dovrà essere riservato esclusivamente alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati, registrate in un apposito elenco fornito dal Comune territorialmente competente.
4. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo le utenze che:
 - c. abbiano soggetti che versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie quali, ad esempio, le persone incontinenti, dializzati etc.;
 - d. fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio di un Comune dell'Unione;
 - e. sono in regola con i pagamenti della tariffa;
 - f. sono in regola con la dotazione dei contenitori.
5. Il servizio di cui al presente articolo prevede l'utilizzo del contenitore dedicato il conferimento e la raccolta dei prodotti assorbenti per la persona. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi dell'Unione.
6. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 4, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tale cambiamento all'Unione e/o al Comune territorialmente competente e/o al Gestore. Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l'accesso al servizio, il servizio cessa.
7. Attualmente, nella Regione Sardegna non sono presenti impianti dedicati al recupero dei prodotti assorbenti per la persona. Pertanto, questa tipologia di rifiuto sarà conferita presso l'impianto di destinazione finale utilizzato per i rifiuti indifferenziati, classificata con codice EER 200301. Tuttavia, qualora durante l'esecuzione dell'appalto venissero attivati impianti idonei al trattamento e recupero di tale frazione, il rifiuto dovrà essere obbligatoriamente conferito in tali strutture, adottando il codice EER 180104, in conformità alla risposta a interpello del Ministero dell'Ambiente del 31 gennaio 2023.

27. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BATTERIE E ACCUMULATORI

1. In applicazione del D. L. n. 188/2008, la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie è organizzata prevedendo appositi contenitori posti presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita di pile e batterie, accessori elettrici e/o di apparecchiature alimentate tramite

pile e batterie. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

2. Il sistema di cui al precedente comma:

- a. consente alle utenze di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in vari punti di raccolta loro accessibili sul territorio, tenuto conto della densità della popolazione;
 - b. non deve comportare costi nel momento del conferimento, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
- 3.** Fermo restando la possibilità di conferimento presso i Centri Comunali di Raccolta, le pile e le batterie possono, in alternativa, essere conferite presso gli ulteriori punti di raccolta convenzionati con il gestore del servizio (ad esempio presso sedi di Enti pubblici, Scuole etc.).
- 4.** I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
- 5.** Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
- 6.** Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli accumulatori al piombo (batterie per auto), che devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri Comunali di Raccolta o i rivenditori ed officine autorizzate, all'atto di acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

28. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

- 1.** Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento, i medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. Si raccomanda di separare i farmaci dal foglietto illustrativo e dalla confezione esterna che, naturalmente, devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della carta.
- 2.** In particolare, ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
- 3.** I contenitori di cui al precedente comma devono essere strutturati in modo tale da prevenire sversamenti accidentali, non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti e in modo da consentire lo svuotamento esclusivamente da parte del personale incaricato.

29. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

- 1.** Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, costituiscono oggetto di specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto.
3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
4. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento, i rifiuti da siringhe ed aghi non più riutilizzabili, prodotti in ambito domestico, devono essere conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

30. ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Ferma restando la possibilità di conferire i rifiuti di cui al comma precedente presso i Centri Comunali di Raccolta, sono comunque previste:
 - o modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali;
 - o raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti;
 - o raccolte di materiali esausti di periferiche di stampa (toner, cartucce, etc.), gratuite presso le sedi comunali, a titolo oneroso presso eventuali altre utenze private o di servizi.
3. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento, gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. Qualora l'Unione intendesse, in accordo con il soggetto gestore, attivare ulteriori raccolte differenziate per specifici materiali, disporrà affinché il Gestore stabilisca le opportune modalità e predisponga un'adeguata comunicazione all'utenza.
5. L'Unione può programmare, tramite il Gestore, giornate ecologiche e postazioni mobili di raccolta nei diversi Comuni dell'Unione, anche a supporto di manifestazioni o di zone distanti dai Centri Comunali di Raccolta, applicando le stesse regole di conferimento previste dal presente Regolamento.

31. RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI DI USO DOMESTICO

1. L'Unione promuove la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti di origine domestica, ai fini della corretta gestione di questa specifica frazione di rifiuto urbano e in conformità con le disposizioni normative vigenti e la pianificazione regionale.
2. Rientrano nella definizione di oli vegetali esausti di uso domestico, ai fini del presente articolo, esclusivamente quelli prodotti da utenze domestiche, quali a titolo esemplificativo: olio di oliva o

di semi utilizzato per frittture e cotture alimentari; oli di conservazione di alimenti in scatola o in vetro (es. tonno, verdure sottolio, ecc.); oli vegetali scaduti o deteriorati.

3. Il conferimento degli oli vegetali esausti da parte delle utenze deve avvenire presso i Centri Comunali di Raccolta, regolarmente autorizzato e operativo sul territorio comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato.
4. Al fine di favorire la massima intercettazione degli oli vegetali esausti di origine domestica resta comunque facoltà dell'Unione, anche in accordo con il Gestore del servizio, attivare ulteriori modalità organizzative di raccolta, quali:
 - o raccolta domiciliare, mediante servizio dedicato internalizzato o esternalizzato;
 - o raccolta stradale, tramite contenitori specificamente destinati a tale frazione, posizionati preferibilmente in aree controllate e/o ad alta frequentazione.
5. L'Unione, d'intesa con il Gestore, definisce il modello organizzativo per la raccolta degli oli vegetali esausti e le relative modalità operative di conferimento, alle quali l'utenza è tenuta a adeguarsi. Le informazioni saranno diffuse tramite campagne di comunicazione dedicate e pubblicate attraverso i canali informativi istituzionali.
6. È fatto divieto assoluto di sversamento degli oli vegetali esausti nella rete fognaria o negli scarichi idrici, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, del presente Regolamento. È altresì vietato il conferimento di tali rifiuti nei contenitori della raccolta indifferenziata o in qualunque altro circuito di raccolta differenziata non specificamente dedicato.

32. RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Sono ingombranti quei rifiuti che, per dimensioni, non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari o stradali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente Regolamento, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a. conferimento diretto da parte dell'utenza presso i Centri Comunali di Raccolta, in modo differenziato per frazioni merceologicamente omogenee ammesse e secondo le modalità stabilite per l'utilizzo del Centro, nonché le indicazioni del personale addetto;
 - b. per le sole utenze domestiche, ritiro gratuito a domicilio, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio, opportunamente pubblicate sui propri canali informativi;
3. Per tutti i rifiuti ingombranti raccolti, il Gestore assicura il raggruppamento/separazione per frazioni omogenee e l'avvio a recupero; per le eventuali componenti pericolose garantisce il conferimento a impianti autorizzati al relativo trattamento/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.

33. RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, prodotti da utenze domestiche, oltre a essere conferiti con le modalità previste dal precedente articolo 24 quando si tratta di ingombranti, possono essere:
2. Resta ferma la possibilità per le utenze domestiche di conferire direttamente ai Centri Comunali di Raccolta.
3. Nel rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Regolamento, è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.
4. Le operazioni di conferimento da parte degli utilizzatori finali e le operazioni di trasporto, raggruppamento e deposito dei R.A.E.E. presso i Centri Comunali di Raccolta sono svolte in modo da ottimizzare la preparazione al riutilizzo e/o il riciclaggio delle apparecchiature e dei loro componenti, salvaguardandone l'integrità al fine di consentirne la messa in sicurezza.
5. Le operazioni e le modalità di conferimento e raccolta dei R.A.E.E. devono comunque essere conformi a quanto stabilito nel decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 e nei relativi decreti applicativi.
6. Il presente articolo non si applica ai RAEE professionali i quali, non costituendo rifiuti urbani, devono essere gestiti nel rispetto della specifica normativa di settore.

34. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI -EX RUP-

1. Sono disciplinati dal presente articolo i rifiuti urbani pericolosi conferibili tramite appositi contenitori stradali dedicati, tra cui pile esauste, farmaci scaduti e imballaggi etichettati "T" e/o "F", ovvero comunque recanti indicazioni di pericolo ai sensi della normativa vigente.
2. Il posizionamento, il numero e l'elenco delle postazioni dei contenitori stradali dedicati sono approvati dall'Unione e pubblicati sui canali istituzionali dell'Unione e/o del Gestore. Tali elementi possono essere aggiornati con provvedimento dell'Unione, senza necessità di modifica del presente Regolamento.
3. Il conferimento nei contenitori stradali è consentito esclusivamente per le tipologie ammesse; è vietato inserire rifiuti diversi, liquidi sfusi o confezioni danneggiate non correttamente richiudibili. Le utenze sono tenute a rispettare le istruzioni riportate sui contenitori e comunicate dal Gestore.

4. Il servizio di svuotamento dei contenitori stradali dedicati è svolto dal Gestore con cadenza programmata, di norma almeno mensile, secondo il calendario approvato dal Comune. È in ogni caso assicurato un intervento a chiamata in caso di riempimento anticipato o esigenze di sicurezza.
5. È sempre consentito alle utenze domestiche il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi presso i Centri Comunali di Raccolta, secondo gli orari e le modalità approvati dall'Unione.
6. Le operazioni di raccolta, movimentazione e trasporto avvengono con mezzi e attrezzature idonei, dotati di contenitori a tenuta stagna o equivalenti accorgimenti atti a prevenire sversamenti, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del Contratto di Servizio/CSA.
7. Il Gestore assicura la corretta identificazione per tipologia dei rifiuti urbani pericolosi raccolti, la tracciabilità dei flussi e l'avvio a impianti autorizzati al relativo trattamento/recupero o smaltimento, secondo la normativa vigente e gli indirizzi dati dall'Unione.
8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento dedicati alle specifiche frazioni (pile, farmaci, imballaggi pericolosi) e ai Centri Comunali di Raccolta; in caso di contrasto prevalgono le prescrizioni del presente articolo per i soli profili relativi ai contenitori stradali dedicati ai rifiuti urbani pericolosi.

35. ABITI USATI

1. Il presente articolo disciplina la raccolta degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili di origine domestica destinati al riutilizzo o alla preparazione per il riutilizzo, fermo restando l'avvio a recupero qualora non idonei.
2. Il servizio è svolto, per le utenze domestiche, mediante raccolta domiciliare su prenotazione; l'Unione può, con proprio provvedimento, prevedere ulteriori modalità di conferimento (ivi compreso l'utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta e/o punti di raccolta dedicati), attuate dal Gestore nel rispetto del Contratto di Servizio e del CSA.
3. La prenotazione avviene tramite i canali messi a disposizione dall'Unione e dal Gestore (numero verde, canali digitali o altre modalità indicate). Le giornate di ritiro e la cadenza del servizio sono definite nei calendari approvati dall'Unione e attuati dal Gestore; di norma la raccolta può essere programmata con cadenza bimestrale, salvo diversa programmazione approvata dall'Unione.
4. Gli indumenti devono essere conferiti all'interno di sacchi a perdere chiusi, esposti nel giorno stabilito in prossimità dell'ingresso dell'abitazione su suolo pubblico, o nel diverso luogo indicato dall'Unione o dal Gestore, in modo da non intralciare il transito veicolare e pedonale.
5. È consentito il conferimento esclusivamente di indumenti e manufatti tessili in condizioni igienicamente idonee; è vietato inserire rifiuti diversi. Le scarpe, se conferite, devono essere appaiate e legate. Le ulteriori istruzioni qualitative sono rese note dal Gestore con i canali informativi approvati.

6. Il Gestore garantisce la tracciabilità dei flussi e l'avvio a impianti autorizzati per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il recupero, assicurando la rendicontazione all'Unione delle quantità raccolte e delle relative destinazioni, anche ai fini degli adempimenti informativi di legge.
7. L'Unione può estendere, con proprio provvedimento, il servizio di cui al presente articolo a specifiche utenze non domestiche (ad esempio enti e organizzazioni con finalità sociali o ambientali), definendo le condizioni di accesso e le modalità attuative da parte del Gestore.

36. RIFIUTI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente agli impianti autorizzati allo specifico trattamento, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso i Centri Comunali di Raccolta.
3. Ove previsto e approvato dall'Unione, su richiesta delle utenze domestiche il Gestore può mettere a disposizione idonei contenitori dedicati (big bag e/o cassoni di diversa volumetria) per i rifiuti inerti da piccole manutenzioni in economia. Modalità di richiesta di attivazione del servizio, tipologie e capacità dei contenitori forniti, luogo di posizionamento (presso il CCR o, se autorizzato, presso l'utenza), durata, eventuale occupazione di suolo pubblico e corrispettivi sono stabiliti con atto comunale con riferimento al Contratto di Servizio/CSA. Il conferimento agli impianti di destinazione e il successivo trasporto avvengono nel rispetto della normativa vigente; restano esclusi i rifiuti pericolosi.

37. RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. Ai sensi degli articoli 183, comma 1, b-ter), punto 6 e 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti cimiteriali sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e ss.mm.ii., sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come ad esempio le maniglie, avanzzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come, ad esempio, zinco e piombo);
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione);

c. sono ricompresi tra i rifiuti urbani anche i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale quali i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, per i quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici e deve essere condotta con modalità che garantiscano l'abbattimento delle esalazioni odorose dei medesimi. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente comma 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale, avviati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
3. Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e ss.mm.ii..

38. ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali o di aree pubbliche devono dare comunicazione all'Unione e al gestore del servizio, delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i relativi servizi di raccolta.
2. Anche per tali attività, la raccolta deve prevedere forme di conferimento differenziato coerenti con il presente Regolamento e/o con il Contratto di servizio.

39. PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Al fine di stabilire quanto richiesto dall'articolo 198 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio può provvedere ad effettuare ulteriori pesate aggiuntive dei propri mezzi, finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità, con lo scopo di poter determinare, per

ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle singole aree cittadine e/o per le diverse aree di raccolta.

3. L'Unione può richiedere al Gestore lo svolgimento di analisi merceologiche periodiche sui rifiuti raccolti, finalizzate al controllo qualitativo delle raccolte differenziate e al raggiungimento degli obiettivi regionali e nazionali; le modalità e la frequenza sono quelle indicate negli atti dell'Unione e nel contratto di servizio.

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

40. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, sono assicurati all'interno del perimetro comunale dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato, limitatamente a:
 - a. strade e piazze classificate come comunali;
 - b. tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - c. strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di caratteristiche idonee all'attività di igiene urbana;
 - d. aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi (qualora non gestiti da altri servizi o da soggetti privati), gli spazi verdi di arredo stradale;
 - e. aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. Il gestore del servizio organizza i seguenti interventi di igiene urbana, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. lavaggio delle strade e piazze classificate come comunali, strade o violi di collegamento sottopassi;
 - b. diserbo stradale, limitatamente al solo tratto della zanella (piede del cordolo stradale) del marciapiede. Non sono contemplati i marciapiedi, ad eccezione di quei tratti che costeggiano giardini e parchi pubblici;
 - c. sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie e dei tombini stradali, con interventi di disotturazione e ripristino della funzionalità idraulica;
 - d. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati di diverse tipologie su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
3. Il Gestore assicura gli interventi programmati di spazzamento meccanizzato dei centri abitati dei Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato, con la frequenza minima prevista nel contratto di servizio, modulando i passaggi in funzione della stagione e delle esigenze comunicate dall'Unione.

4. Il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati è svolto secondo i tempi di intervento e l'organizzazione stabiliti dall'Unione, anche avvalendosi delle dotazioni tecnologiche messe a disposizione dal Gestore per il monitoraggio del territorio.
5. Il Gestore, su richiesta dell'Unione, attiva altri servizi operativi quali, ad esempio:
 - a. raccolta e demolizione carcasse d'auto;
 - b. pulizia di tratti viabili a seguito di esondazioni;
 - c. rimozione graffiti su edifici pubblici.

41. OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie (ogni attività di occupazione temporanea del suolo a cura di privati cittadini, per scopi personali, o persone giuridiche, per scopi correlati alla relativa attività) mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti a seguito dello svolgimento di una propria attività (senza occupazione di suolo), anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi, sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale.
4. Ai fini del presente comma, per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune e l'Unione nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale. La collaborazione dei soggetti di cui sopra si intende riferita alla rimozione di rifiuti minuti, mentre spetta all'Unione, tramite il Gestore, la gestione di rifiuti ingombranti, pericolosi o di difficile gestione autonoma (vernici, solventi, olii, ecc.).
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per l'Unione tramite il Gestore di intervenire per il ripristino della pulizia.

7. I rifiuti raccolti durante le attività di pulizia di cui al presente articolo sono conferiti con modalità differenziata negli appositi contenitori. Resta fermo il divieto di spostare i rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza.
8. I proprietari di aree private non recintate e confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi.
9. Qualora fossero istituiti specifici divieti di sosta, mediante segnaletica fissa e/o mobile, al fine di consentire le operazioni di pulizia meccanizzata da parte del Gestore, i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di veicoli di qualunque categoria sarebbero tenuti a rispettarli, al fine di non ostacolare l'intervento e garantirne la regolare esecuzione.

42. INIZIATIVE VOLONTARIE DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Unione riconosce il valore ambientale e sociale delle iniziative volontarie di pulizia del territorio (quali attività di *clean up*, *plogging*, giornate ecologiche) e, nell'ambito di specifici protocolli d'intesa attivabili con il Gestore, ne favorisce l'organizzazione e la realizzazione. Le modalità di svolgimento e il relativo supporto logistico-operativo sono definite dall'Unione, in accordo con il Gestore, e comunicate ai soggetti promotori.
2. Fermo restando quanto più dettagliatamente indicato da Unione e Gestore ai sensi del precedente comma, la tipologia di rifiuti che possono essere raccolti è costituita esclusivamente da rifiuti urbani non pericolosi (a carattere esemplificativo, mozziconi di sigarette, scontrini, bottigliette, imballaggi di plastica e metallo, carta etc.), mentre non possono in alcun modo essere oggetto di raccolta:
 - a. i rifiuti urbani pericolosi come, ad esempio, batterie auto/moto, bombole gas, estintori, insetticidi e antiparassitari etc.;
 - b. gli scarti di lavorazione edile come, ad esempio, rifiuti contenente amianto, fibrocemento, carta catramata, lana di Roccia etc.;
 - c. rifiuti residui non valorizzabili come, ad esempio, oli minerali motore, pneumatici auto/moto, inerti misti, plastiche ingombranti (es. parti auto), etc.;
 - d. nonché tutti i rifiuti aventi natura ignota.

Una volta individuati i rifiuti di cui alle precedenti lettere, va fatta apposita segnalazione al gestore che provvede alla raccolta/trasporto e relativo smaltimento, laddove i medesimi si trovino su suolo pubblico. Nel caso di raccolta di ingombranti si fa presente che è necessario disporre dei relativi mezzi per il trasporto e delle relative autorizzazioni allo stesso. I rifiuti raccolti vanno differenziati sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal gestore al momento dell'organizzazione dell'evento.

3. Gli organizzatori dell'iniziativa di raccolta dei rifiuti sono responsabili di eventuali danni arrecati a persone, cose e ambiente e manlevano l'Unione (ovvero ai Comuni appartenenti all'Unione, secondo l'assetto organizzativo adottato) ogni responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa. Eventuali spese dirette o indirette derivanti dall'attività saranno a carico del soggetto organizzatore.

43. CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il gestore del servizio provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. I cestini portarifiuti devono essere conformi alle tipologie e alle specifiche tecniche approvate dall'Unione. È vietata, su di essi, qualsiasi forma di affissione, scritta o applicazione grafica non espressamente autorizzata.
3. I cestini portarifiuti sono destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta. Pertanto, è fatto divieto conferirvi altre tipologie di rifiuti conferibili ai rispettivi servizi dedicati di raccolta o ai Centri Comunali di Raccolta.
4. I titolari di esercizi commerciali, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio idonei contenitori di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. Detti contenitori, opportunamente muniti di sacchetto, devono essere assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, su luogo pubblico.
5. Al fine di migliorare la pulizia e il decoro, l'Unione, in accordo con il soggetto gestore, potrà prevedere tipologie di cestini, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.
6. Lo svuotamento e la pulizia dei cestini portarifiuti sono eseguiti dal Gestore del servizio, secondo le frequenze e le modalità stabilite nel Contratto di Servizio.
7. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche che, a scomputo, prevedano il posizionamento di cestini portarifiuti, le tipologie e il numero di questi ultimi dovranno essere concordati con il gestore del servizio.

44. VOLANTINAGGIO

1. A salvaguardia della pulizia e del decoro del territorio, è vietato depositare ovvero collocare nello spazio urbano, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self-service.
2. In tutto il territorio dell'Unione è vietato lasciare e/o collocare volantini o simili su:

- a. parabrezza o lunotti o altre parti delle autovetture, nonché su qualsiasi veicolo in sosta sul suolo pubblico;
 - b. maniglie, soglie e grate di finestre o cancelli, siano essi privati o pubblici;
 - c. panchine o altri arredi urbani;
 - d. su maniglie, soglie e grate di finestre o cancelli, siano essi privati o pubblici;
3. In tutto il territorio dell'Unione è vietato il lancio o abbandono del materiale pubblicitario su suolo pubblico, anche da veicoli.
4. Le uniche attività consentite sono:
- a. la distribuzione porta a porta: ammessa esclusivamente con inserimento nelle cassette postali o in contenitori idonei non accessibili da terzi e sufficientemente capienti, secondo le modalità previste dal servizio postale;
 - b. la distribuzione a mano: consentita solo se rivolta a cittadini interessati o che richiedano attivamente il materiale.
5. Le aziende o i soggetti incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno:
- a. Comunicare almeno tre giorni prima all'Ufficio Tributi la data, l'ora di inizio e di fine distribuzione, nonché il numero degli addetti coinvolti;
 - b. Pagare la relativa imposta comunale e conservare la prova di avvenuto pagamento, da esibire su richiesta della Polizia Locale.
6. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
7. Alle disposizioni del presente articolo è prevista una deroga solo in occasione di manifestazioni politiche, religiose, sindacali o celebrative, purché autorizzate su area pubblica. In tal caso, sarà consentita la distribuzione esclusivamente ai cittadini interessati, e solo nell'ambito della manifestazione stessa.
8. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero, in mancanza, il soggetto beneficiario della pubblicità.

45. AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nelle aree pubbliche cittadine destinate al commercio si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare, devono essere

assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata possibile.

2. Gli operatori dei mercati, ivi compresi quelli straordinari, devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra tutti gli interessati (Unione, Comune, operatori mercatali e gestore del servizio) per ciascun mercato. Dette modalità si conformano ai principi generali di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni contenute in specifici progetti, ordinanze e altri Regolamenti comunali.
3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono inoltre sgomberare le aree in concessione da veicoli ed altre attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde consentire le attività di raccolta rifiuti e nettezza delle aree a cura del Gestore.
5. Gli operatori delle aree di copertura commerciale, al termine delle operazioni di vendita, devono effettuare, anche in collaborazione con gli eventuali altri operatori presenti sull'area, la pulizia di tutta l'area di copertura commerciale e delle sue immediate adiacenze, nonché conferire i rifiuti prodotti secondo le modalità stabilite d'intesa con il gestore del servizio di raccolta rifiuti. Gli stessi operatori devono, inoltre, effettuare la pulizia delle griglie di scolo delle acque, ove presenti ed utilizzate, ed il lavaggio del plateatico, ove occorrente.
6. Gli obblighi di cui al precedente comma valgono per i mercati periodici o di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, autorizzati e comunicati al gestore del servizio ai sensi dell'articolo 28. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

46. EVENTI PUBBLICI

1. Ai sensi del presente articolo, si considerano eventi pubblici feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, politico (fatte salve le campagne elettorali), feste di via, mercati periodici tematici ed ogni altra manifestazione che si svolga in aree pubbliche o di uso pubblico, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.
2. I rifiuti prodotti durante l'evento devono essere rimossi e smaltiti in modo differenziato ed in nessun caso depositati o abbandonati sul luogo della manifestazione.
3. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e Regolamenti vigenti, gli organizzatori sono da considerarsi responsabili dei rifiuti generati direttamente dall'evento, o conseguenti al connesso afflusso di cittadini. Pertanto, sono tenuti a:
 - a. prevedere azioni per la riduzione della produzione di rifiuti dell'evento;

- b. organizzare opportuni sistemi di raccolta differenziata, fatte salve le eventuali prescrizioni di cui al successivo comma 4;
 - c. mantenere pulite con continuità le aree interessate durante la manifestazione e al termine della stessa.
4. Qualsiasi onere derivante da potenziamenti o interventi straordinari del servizio, non previsti nella gestione ordinaria del Gestore e riconducibili allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, è a carico dell'organizzatore dell'evento. Rientrano in tale fattispecie anche gli interventi richiesti da disposizioni della Questura e/o della Prefettura per esigenze di sicurezza, quali – a titolo esemplificativo – la chiusura, rimozione e successivo ripristino di cassonetti e cestini portarifiuti, nonché il posizionamento e lo svuotamento di contenitori supplementari (anche con sacco a vista). Tali prestazioni saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del Gestore nei confronti dell'organizzatore
 5. Il gestore del servizio può avvalersi, in fase di accertamento dello stato dei luoghi, dell'intervento del Corpo di Polizia Locale dell'Unione il quale, rilevate eventuali violazioni, provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste.
 6. Gli organizzatori sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indirizzandolo all'ufficio competente del Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, corredato da una dichiarazione in cui deve essere indicato:
 - a. il programma dettagliato delle iniziative;
 - b. le azioni di prevenzione della produzione di rifiuti e le modalità di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti dalle aree occupate che saranno adottate durante ed al termine di ogni giornata di manifestazione.
 7. Per feste, fiere, mercati straordinari ed eventi occasionali l'Unione, tramite il Gestore, può mettere a disposizione isole di raccolta dedicate o piattaforme ecologiche mobili per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dall'evento, con successivo ritiro a fine manifestazione.
 8. L'Unione può richiedere al Gestore, in occasione di eventi, feste, mercati e altre manifestazioni temporanee di cui al presente articolo, anche il posizionamento e la gestione di servizi igienico-sanitari mobili nonché la fornitura di attrezzature e materiali di supporto alla raccolta differenziata, con le modalità, gli oneri e la durata stabiliti nel contratto di servizio e nei relativi allegati tecnici.

47. CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di conferirle nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere dotati di idonei sacchetti, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
4. Il gestore del servizio, salvo gli obblighi altrimenti ascrivibili ai frontisti, provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo, in quanto non configurabili come rifiuti urbani, i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009, nonché i letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, i fanghi e i reflui zootecnici, i cui produttori devono provvedere allo smaltimento a proprio onere e spese.
6. Per favorire il corretto conferimento delle deiezioni canine l'Unione può far installare e mantenere, tramite il Gestore, apposite postazioni con distributore di sacchetti e contenitore dedicato nelle aree maggiormente frequentate; tali contenitori sono destinati esclusivamente a questo tipo di rifiuto.

48. CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

49. CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche o ad uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è altresì tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada prospicienti e limitrofi ai passi carrai oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso di costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contengono la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare agli uffici competenti del Comune, quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di

riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare agli uffici competenti l'avvenuto corretto smaltimento/riciclaggio.

4. Qualora i cantieri interferiscano con le aree in cui sono posizionati i contenitori e/o i cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, i titolari sono tenuti ad informare il soggetto gestore almeno 10 giorni prima dell'allestimento del cantiere, in modo da consentire allo stesso l'eventuale spostamento delle attrezzature, l'informazione agli utenti e il ricollocamento dei contenitori in altra area. A fine lavori il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica, a propria cura e spese. In caso di necessità di spostamento di Ecoisole informatizzate ad accesso controllato, è fatto obbligo rivolgersi al Gestore del servizio che eseguirà l'intervento a titolo oneroso per il richiedente.

50. LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.
4. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere le modalità di raccolta differenziata e conferimento di tutti i rifiuti prodotti, ivi incluse le materie fecali e i liquami animali. Tali modalità devono tenere in considerazione sia i rifiuti prodotti dall'afflusso di pubblico sia quelli derivanti dalla permanenza in loco delle carovane.
5. Qualunque onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dal gestore e conseguente allo svolgimento della manifestazione, è a carico degli organizzatori.

51. ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO, PISCINE, CAMPEGGI

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire al Comune e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È fatto obbligo ai titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi, nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata, nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare, gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

52. AREE PRIVATE

1. I terreni e gli eventuali immobili insistenti sui medesimi, qualunque sia l'uso e la destinazione ed anche se non utilizzati, devono essere conservati costantemente puliti e liberi da rifiuti,

abbandonati anche da terzi, a cura del proprietario o comunque del titolare di ogni diritto reale e personale su di essi.

2. Spetta a quest'ultimi l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti (installazione di recinzioni, cancelli e cartelli che impediscano o comunque rendano difficoltoso l'accesso all'area), anche nell'ottica di prevenire eventuali profili di responsabilità colposa, da accertare in contraddittorio ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 53.

53. ABBANDONO E SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'applicabilità di altre norme regolamentari, è vietato abbandonare e depositare senza autorizzazione rifiuti sul suolo e nel suolo, in aree pubbliche e private.
2. Ferma restando la disciplina di cui alla parte VI del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi spetta:
 - a. al responsabile dell'abbandono, qualora identificato;
 - b. nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, al proprietario dell'area privata oggetto di abbandono o al titolare di diritti reali o personali di godimento su di essa, qualora sia accertata, in contraddittorio con gli stessi, la loro responsabilità dolosa o colposa;
 - c. al gestore del servizio, quando i rifiuti di qualunque natura sono abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi i poteri di rivalsa nei confronti dell'autore dell'abbandono eventualmente identificato e fermi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Responsabile del competente settore adotta idoneo avvio di procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza, con la quale il Sindaco ordina ai soggetti responsabili in proprio o in solido, individuati alle lettere a) e b) del precedente comma, di provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, il Comune provvede, tramite il gestore del servizio, a darne esecuzione in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Comune potrà disporre affinché il gestore del servizio esegua direttamente l'intervento in via di urgenza, salvi i poteri di rivalsa verso i responsabili.
6. Salvo che il fatto, tenuto conto dei differenti beni giuridici tutelati e dell'offensività della condotta, sia sanzionabile ai sensi del presente Regolamento, e dell'articolo 15 del Codice della Strada (Atti vietati), nonché sulla base di ulteriori norme speciali, la violazione del comma 1 del presente

articolo è punita ai sensi degli articoli 255 comma 1 D.Lgs. 152/2006 la cui violazione è stata trasformata in reato contravvenzionale, di natura penale, ovvero che comporta la denuncia all'Autorità giudiziaria.

54. DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
2. È fatto, altresì, divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
4. Per l'individuazione degli autori degli abbandoni l'Unione e i Comuni appartenenti all'Unione possono utilizzare, anche tramite il Gestore, apparecchiature mobili di videosorveglianza e fototrappole, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; i relativi esiti sono messi a disposizione dei soggetti competenti all'accertamento e alla contestazione.

TITOLO 4: GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E DEL CENTRO DEL RIUSO

55. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Regolamento di gestione dei Centri Comunali di Raccolta si richiamano le seguenti norme:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” (Testo Unico Ambientale);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 (come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116), recante “Disciplina dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/2006”;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, “Attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 in materia di rifiuti e imballaggi”, che ha modificato la parte IV del D.Lgs. 152/2006, innovando tra l’altro la definizione di rifiuto urbano e i criteri di assimilazione dei rifiuti provenienti da fonti non domestiche;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione “Rifiuti urbani” della Regione Autonoma della Sardegna (PRGRU) – Aggiornamento 2024, approvato con D.G.R. n. 4/145 del 15 febbraio 2024, con particolare riferimento alle sezioni dedicate alle strutture a supporto della raccolta differenziata;
- o “Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunali” della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 25 giugno 2025.
- Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento (Assessorato della Difesa dell’Ambiente), edizione 2006 (B.U.R. Sardegna n. 37 del 14.11.2006);

2. il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (ecocentri) sul territorio dei Comuni dell’Unione, al fine di garantire un servizio di pubblico interesse volto a:

- agevolare il conferimento differenziato di rifiuti urbani da parte delle utenze servite, aumentando quantità e qualità della raccolta differenziata;
- ottimizzare le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, attraverso il raggruppamento dei rifiuti per frazioni omogenee presso il CCR e il successivo invio agli impianti di recupero/trattamento o, per i materiali non recuperabili, di smaltimento;

- prevenire l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio, offrendo alle utenze un luogo controllato e attrezzato dove conferire in sicurezza anche i rifiuti ingombranti, pericolosi di origine domestica ed altre frazioni particolari;
- assicurare elevati standard di tutela ambientale e sanitaria nelle operazioni di gestione dei rifiuti, in conformità ai principi di precauzione, prevenzione e sostenibilità di cui alla normativa vigente.

3. Alla data di adozione del presente Regolamento è operativo un Centro Comunale di Raccolta situato nel Comune di Villasalto, a servizio dell'utenza di tutti i Comuni appartenenti all'Unione; i successivi CCR istituiti nei Comuni di Sant'Andrea Frius e San Basilio sono disciplinati dal presente Titolo.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani istituito o da istituire nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione. Esso disciplina le modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti presso il CCR, i requisiti tecnico-gestionali, le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili, nonché gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti (Unione, Comuni territorialmente competenti, Gestore, utenti) in conformità alle normative richiamate. L'Unione esercita il controllo e il monitoraggio sulla gestione dei CCR. I CCR operano unicamente come punti di raccolta e deposito temporaneo di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato, senza svolgere alcuna operazione di trattamento sugli stessi.
5. L'Unione può attivare, tramite il Gestore, campagne di promozione e sistemi di incentivazione all'utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta, anche mediante registrazione informatizzata dei conferimenti, purché nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida regionali.
6. L'Unione può, tramite il Gestore, mettere a disposizione nei Comuni dell'Unione privi di Centro Comunale di Raccolta o in attesa della loro attivazione, postazioni di conferimento informatizzate e/o un Centro Ambientale Mobile a rotazione, con funzioni di supporto e integrazione dei CCR; le caratteristiche tecniche, le frazioni conferibili, l'ubicazione e le modalità di utilizzo sono definite nel contratto di servizio e nei relativi allegati tecnici.

56. ISTITUZIONE E REQUISITI DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

1. L'istituzione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta o l'adeguamento di un CCR esistente è soggetta ad autorizzazione del Comune competente, da rilasciarsi nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Il CCR deve rispettare i requisiti tecnici previsti dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. e alle Linee guida della Regione Sardegna sugli ecocentri; eventuali specifiche integrative del PRGRU saranno recepite con determinazione dirigenziale. La realizzazione e gestione del CCR sono assoggettate al procedimento di autorizzazione ambientale tramite SUAPE con istruttoria secondo le linee guida regionali per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ambientali con istruttoria secondo le linee guida regionali per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ambientali. L'inserimento del nuovo Centro Comunale di Raccolta nella rete dei CCR dell'Unione è approvato dall'Unione;

2. Il Centro Comunale di Raccolta va preferibilmente localizzato in area agevolmente raggiungibile dalla viabilità urbana, in posizione tale da consentire un facile accesso sia ai veicoli degli utenti (autovetture o piccoli furgoni), sia ai mezzi pesanti utilizzati dal Gestore per trasferire i rifiuti raccolti verso gli impianti di destino (recupero/smaltimento).
3. Allestimento e dotazioni minime. L'area del CCR deve essere allestita e mantenuta in modo da garantire la sicurezza, la fruibilità e l'assenza di impatti igienico-sanitari. In particolare, il Centro Comunale di Raccolta deve essere dotato almeno di:
 - Adeguata viabilità interna per il transito e la manovra in sicurezza dei veicoli degli utenti e dei mezzi di raccolta;
 - Sistema idoneo per la gestione delle acque meteoriche e di eventuali reflui derivanti dalle zone di deposito dei rifiuti, in conformità alle norme ambientali;
 - Recinzione perimetrale continua, di altezza non inferiore a 2 metri, con accessi controllabili mediante cancelli;
 - Illuminazione fissa dell'area, sufficiente a garantire la visibilità e la sicurezza durante le ore di buio, negli orari di apertura previsti;
 - Cartellonistica informativa chiara e ben visibile, posta all'ingresso e nei pressi di ciascuna area di conferimento, indicante: denominazione e caratteristiche del Centro, orari di apertura, tipologie di rifiuti conferibili con i relativi codici identificativi, norme di comportamento per gli utenti e riferimenti al presente Regolamento;
 - Adeguati contenitori o aree di deposito dedicate per ciascuna frazione di rifiuto ammessa, chiaramente identificati da apposita segnaletica (etichette, cartelli indicanti tipologia di rifiuto e codice EER);
 - Mezzi e attrezzature opportune per la conduzione operativa (es. contenitori scarrabili, cassoni, contenitori omologati per rifiuti pericolosi, estintori e presidi di sicurezza, dispositivi per il controllo accessi, etc.), mantenuti in buono stato di funzionamento.
4. La realizzazione e gestione del CCR devono avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro. Le attività svolte all'interno del Centro non devono in alcun modo causare danni o rischi per le persone, per le cose o per l'ambiente circostante. In particolare, il Gestore è tenuto ad attuare le misure previste dalla normativa sulla prevenzione degli incendi e degli incidenti rilevanti, nonché a dotare il personale di dispositivi di protezione individuale e formazione adeguata ai rischi presenti.
5. Il Gestore deve garantire un'adeguata manutenzione delle infrastrutture e attrezzature del CCR: la recinzione, gli impianti tecnologici e i contenitori devono essere mantenuti in buono stato; l'area deve essere tenuta pulita, ordinata e priva di rifiuti depositati al suolo (fatti salvi i depositi temporanei in corso di conferimento). La segnaletica e la cartellonistica devono essere costantemente aggiornate e leggibili. Eventuali danneggiamenti a impianti o strutture che possano pregiudicare la sicurezza o la funzionalità del CCR devono essere tempestivamente riparati; a tal fine il personale in servizio dovrà informare immediatamente il Responsabile tecnico del Comune territorialmente competente e l'Unione di ogni criticità riscontrata.

6. L'identificazione dell'utenza può avvenire mediante Ecocard o sistemi elettronici equivalenti; l'utilizzo di tecnologie di identificazione e tracciamento dei conferimenti e/o dei contenitori è ammesso ai soli fini della corretta gestione del servizio e di eventuali sistemi di tariffazione puntuale, secondo quanto previsto dagli atti dell'Unione o dei Comuni territorialmente competenti e dal Contratto di servizio/CSA.
7. Il trattamento dei dati personali connessi a tali sistemi è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; i ruoli e le responsabilità dell'Unione, del Comune territorialmente competente e del Gestore sono definiti con i pertinenti atti e mediante informative rese agli interessati.

57. GESTIONE OPERATIVA E OBBLIGHI DEL GESTORE

1. La gestione operativa dei Centri Comunali di Raccolta è affidata al soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, individuato dall'Unione tramite procedura ad evidenza pubblica. Il Gestore opera nel rispetto dei termini del contratto di servizio stipulato con l'Unione nonché di tutte le normative vigenti applicabili in materia di igiene urbana, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
2. Il Gestore che conduce il CCR deve risultare iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani", con specifica abilitazione all'attività di "gestione dei Centri Comunali di Raccolta" come richiesto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al Gestore di mantenere valida tale iscrizione per tutto il periodo di gestione.
3. Durante tutti gli orari di apertura al pubblico dei Centri Comunali di Raccolta deve essere garantita la presenza in servizio di personale qualificato, in numero adeguato alle dimensioni dell'utenza da servire. Il personale deve essere opportunamente formato, informato e addestrato sia sulle procedure di conferimento delle varie tipologie di rifiuto, sia sulle norme di sicurezza e sulle misure di emergenza da attuare in caso di incidenti o situazioni di pericolo. Gli addetti devono essere riconoscibili mediante apposito tesserino o divisa identificativa.
4. Il Gestore è tenuto a nominare formalmente un Responsabile tecnico dei Centri Comunali di Raccolta, il quale vigila sul rispetto della normativa e del presente Regolamento nelle attività quotidiane. Il nominativo del Responsabile tecnico (e suoi eventuali sostituti) dovrà essere comunicato all'Unione. Il Responsabile tecnico impartisce al personale addetto le istruzioni operative e le informazioni necessarie a garantire la corretta gestione dei CCR, verificando l'osservanza delle disposizioni vigenti.
5. Il Gestore deve condurre i Centri Comunali di Raccolta attenendosi alle seguenti modalità operative:
 - a. Identificazione degli utenti e registrazione conferimenti: prima di consentire l'accesso all'impianto, il personale addetto deve identificare l'utenza conferente tramite tessera identificativa (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi – Ecocard ecc. Qualora l'utente sia sprovvisto temporaneamente di tessera identificativa, se trattasi dell'intestatario TARI può essere richiesto un documento d'identità; se trattasi di delegato/familiare di un intestatario

TARI, deve essere richiesto anche un documento (o tessera sanitaria) dell'intestatario per conto del quale si effettua il conferimento. In ogni caso, il personale può chiedere agli utenti l'esibizione di un documento d'identità per verificare il diritto all'accesso.

- b. Controllo dei rifiuti conferiti: il personale deve eseguire un controllo visivo dei rifiuti presentati dall'utenza, al fine di verificarne l'ammissibilità nel CCR e di indirizzare l'utente verso l'area/contenitore corretto per quella tipologia. Eventuali rifiuti non conformi (per tipologia non ammessa, quantità eccessiva, o presenza di materiali estranei) non devono essere accettati.
- c. Assistenza alle operazioni di scarico: su richiesta, il personale assiste l'utente nelle operazioni di conferimento, fornendo tutte le informazioni utili per un deposito in sicurezza e assicurandosi in generale che l'utente rispetti le prescrizioni del presente Regolamento. Le operazioni di scarico dei rifiuti dai veicoli devono comunque essere effettuate a cura dell'utente conferente (il personale non è tenuto a svolgere lo scarico dei materiali per conto dell'utenza).
- d. Tracciabilità dei conferimenti: per ogni conferimento effettuato, il Gestore provvede alla registrazione informatica dei dati relativi all'utenza conferente e alla tipologia/quantità di rifiuti conferiti. In particolare, per le utenze non domestiche dovranno essere registrati su apposito archivio (anche elettronico) i dati dei rifiuti in ingresso, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1A del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., nonché i dati dei rifiuti in uscita avviati a recupero o smaltimento (Allegato 1B del medesimo DM). Tali dati dovranno essere trasmessi mensilmente al competente ufficio dell'Unione, per consentire il monitoraggio delle quantità raccolte (anche ai fini degli obblighi di comunicazione MUD di cui all'art. 189 D.Lgs. 152/2006).
- e. Manutenzione e decoro: il Gestore garantisce le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro dei CCR. Eventuali rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori o essere lasciati momentaneamente a terra durante le operazioni di scarico devono essere tempestivamente raccolti dal personale e collocati negli spazi idonei. Il Gestore cura inoltre la manutenzione ordinaria della recinzione, degli impianti e delle attrezzature del Centro, mantenendo aggiornata e integra la cartellonistica di informazione.
- f. Sicurezza sul lavoro: il Gestore è tenuto al rigoroso rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni per il proprio personale operante nel CCR. Deve pertanto redigere ed attuare il documento di valutazione dei rischi e il piano di sicurezza specifico per l'impianto, individuando tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità degli addetti e degli utenti. Il personale deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale idonei e formato sul loro utilizzo.
- g. Assicurazione: Il Gestore deve stipulare appropriate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni causati a persone o cose nell'esercizio delle attività presso il CCR.
- h. È consentito l'impiego di sistemi informatizzati per la gestione degli accessi e dei conferimenti al Centri Comunali di Raccolta, comprensivi di dispositivi di identificazione dell'utenza e di software di rendicontazione, secondo quanto previsto nel contratto di servizio e negli atti dell'Unione.

6. L'Unione, tramite i propri uffici competenti o altri organi di vigilanza a tale scopo designati, esercita il controllo sul corretto funzionamento dei Centri Comunali di Raccolta. Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso per ispezioni e verifiche, fornendo tutta la documentazione e collaborazione richiesta dagli incaricati. Restano ferme le competenze del Comune territorialmente competente in materia di sicurezza, Polizia Locale e viabilità sul sito dei Centri Comunali di Raccolta. Eventuali anomalie o inadempienze riscontrate potranno dar luogo a contestazioni e, nei casi previsti, all'applicazione di penali contrattuali o sanzioni amministrative.
7. Il Gestore deve predisporre e affiggere, all'ingresso e in punti ben visibili all'interno dei Centri Comunali di Raccolta, appositi cartelli informativi riportanti sinteticamente le norme principali di utilizzo e comportamento (diritti e doveri degli utenti, divieti e sanzioni in caso di violazione, orari di apertura, ecc.) previste dal presente Regolamento. Tali cartelli devono includere, in particolare, i divieti assoluti di abbandono dei rifiuti e le relative conseguenze sanzionatorie, in modo da rendere edotti tutti i conferenti sulle regole da rispettare.

58. ACCESSO DEGLI UTENTI E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'accesso ai Centri Comunali di Raccolta e il conferimento dei rifiuti al loro interno è consentito esclusivamente ai seguenti soggetti:
 - a. Utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo TARI dei singoli Comuni dell'Unione (intestatari della tassa rifiuti) nonché i componenti del loro nucleo familiare.
 - b. Utenze non domestiche (attività commerciali, professionali, enti, ecc.) aventi sede legale o operativa nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione e iscritte a ruolo TARI, limitatamente ai rifiuti urbani secondo la normativa vigente.
 - c. Soggetti terzi che conferiscono rifiuti per conto degli utenti di cui ai punti precedenti, purché muniti di delega o incarico da parte dell'intestatario TARI (es.: ditte incaricate dello sgombero locali o traslochi per conto di utenze domestiche, amministratori di condominio per conto dei condomini, etc.). Tali soggetti dovranno esibire la documentazione richiesta dal personale attestante il legame con l'utenza titolata.
 - d. Altri soggetti obbligati per legge al ritiro di particolari tipologie di rifiuti urbani presso le utenze domestiche, che accedono al CCR in adempimento di tali obblighi: ad esempio i distributori/venditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che, ai sensi del D.Lgs. 49/2014 (RAEE uno contro uno/zero), conferiscono i RAEE domestici raccolti dai clienti, oppure i soggetti eventualmente incaricati della raccolta di farmaci e pile presso utenze domestiche.
8. L'accesso al Centro Comunale di Raccolta avviene attraverso i varchi presidiati dal personale addetto, durante gli orari di apertura stabiliti. All'ingresso, ogni utente deve identificarsi tramite tessera identificativa (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi – Ecocard). In caso di utente momentaneamente sprovvisto di Ecocard, o di soggetto delegato, il personale richiederà un documento di identità valido e, se necessario, copia del documento dell'intestatario TARI per cui si effettua il conferimento. È fatto obbligo agli utenti di esibire la documentazione richiesta; in

mancanza, il personale dovrà vietare l'accesso al Centro (non è ammesso l'ingresso di soggetti non identificati o non aventi titolo). I dati identificativi raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, esclusivamente per fini di registrazione dei conferimenti e controllo del corretto utilizzo del servizio.

9. I Centri Comunali di Raccolta osservano gli orari di apertura al pubblico definiti nel contratto di servizio stipulato tra l'Unione e il Gestore. L'Unione, d'intesa con i Comuni interessati e con il Gestore, potrà modificare o ridurre gli orari di apertura per motivate esigenze di servizio, dandone adeguata comunicazione all'utenza. In ogni caso dovrà essere garantita un'apertura sufficiente a consentire il regolare afflusso degli utenti aventi diritto.
10. Norme di comportamento per gli utenti. All'interno del Centro di Raccolta gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e a rispettare le indicazioni fornite dal personale e dalla segnaletica. In particolare:
 - Divieto di abbandono: È assolutamente vietato abbandonare rifiuti all'esterno dei CCR, nelle sue pertinenze o all'interno dell'area al di fuori degli appositi contenitori. I rifiuti portati dall'utenza devono essere consegnati al personale e depositati solo negli spazi indicati.
 - Divieto di prelievo: È vietato asportare rifiuti dai contenitori o dalle aree di deposito dei CCR, così come frugare nei rifiuti o effettuare cernita/selezione di materiali avviati a smaltimento. Il materiale conferito diviene proprietà del Gestore ai fini della gestione corretta secondo legge.
 - Accesso con veicoli: In caso di accesso con autoveicolo privato all'interno del CCR, la velocità di circolazione deve essere mantenuta a passo d'uomo. Il veicolo va parcheggiato nelle immediate vicinanze dell'area di conferimento interessata, seguendo la segnaletica, in modo da agevolare le operazioni di scarico senza intralciare altri utenti.
 - Scarico dei rifiuti: Le operazioni di scarico e deposito dei rifiuti nei contenitori competono all'utente conferente, eventualmente coadiuvato dai propri accompagnatori. Il personale del CCR fornirà indicazioni e sorveglianza, ma non effettuerà lo scarico diretto salvo casi eccezionali (persone con disabilità, oggetti molto pesanti – in tali casi potrà aiutare). È vietato utilizzare macchinari o attrezzature proprie (es. muletti, gru, nastri) per lo scarico: tutti i rifiuti vanno movimentati manualmente dall'utente, in sicurezza.
 - Tempo di permanenza: La sosta degli utenti all'interno del CCR deve limitarsi al tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento. Non è consentito trattenersi oltre, né effettuare attività non connesse (es. curiosare tra i materiali altrui, intralciare l'operatività del personale, etc.).
 - Divieto di fumare e altri divieti: È vietato fumare all'interno dell'area del CCR, per motivi di sicurezza e igiene. È inoltre vietato l'ingresso a minori di anni 16 non accompagnati da un adulto responsabile. L'accesso a persone con animali al seguito è consentito solo se gli animali sono tenuti al guinzaglio o con altro idoneo sistema di contenzione, in modo da garantire la sicurezza di tutti i presenti.
 - Conferimento rifiuti particolari: Non è consentito conferire al CCR tipologie di rifiuto per le quali i relativi contenitori risultino già pieni/saturi; in tali casi l'utente dovrà trattenere il rifiuto

ed accordarsi col Gestore per un conferimento in altra data. I Rifiuti urbani indifferenziati (se ammessi in base al presente Regolamento) dovranno essere consegnati al personale chiusi all'interno di appositi sacchi forniti dal Gestore, così da garantirne l'identificazione e misurazione (es. volume in litri) e prevenire diffusione di odori.

11. Ogni utente dovrà inoltre attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni operative affisse presso il Centro o comunicate dal personale in loco, finalizzate a garantire la sicurezza e la buona organizzazione del servizio.
12. Il personale del Centro di Raccolta è autorizzato ad impedire l'accesso o l'utilizzo del servizio ai soggetti che risultino non aventi diritto (non iscritti TARI o non delegati da aventi diritto), non identificati correttamente, oppure che si presentino con rifiuti non ammessi o in quantità eccedenti i limiti consentiti. Parimenti, potrà essere negato l'accesso a utenti che in precedenza abbiano ripetutamente violato le norme del presente Regolamento (ad es. noti per abbandono di rifiuti o conferimenti impropri), fatta salva l'eventuale segnalazione alle autorità competenti.

59. TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI E LIMITI DI QUANTITÀ

1. Presso i Centri Comunali di Raccolta possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti urbani, così come definiti dalla normativa vigente, provenienti dalle utenze domestiche e – nei limiti di seguito indicati – dalle utenze non domestiche. Tutti i rifiuti devono essere conferiti già separati per frazione omogenea (raccolta differenziata alla fonte da parte dell'utente). I rifiuti conferiti devono essere tali da poter essere agevolmente caricati nei contenitori disponibili e compatibili con la capacità ricettiva e organizzativa del Centro: non sono accettati carichi eccedenti le capacità o i volumi giornalieri gestibili dall'impianto. In caso di materiale non conferibile, l'operatore potrà indirizzare l'utente verso altri canali di smaltimento autorizzati.
2. Elenco dei rifiuti conferibili e limiti per utenza. Le principali tipologie di rifiuti urbani accettate presso i CCR, e le quantità massime conferibili da ciascuna utenza, sono indicate nel seguente elenco (per ciascun tipo di rifiuto sono riportati la descrizione, il relativo codice EER e i limiti massimi per singolo conferimento e/o su base annua per utenza). Eventuali differenziazioni dei limiti quantitativi tra i diversi Centri Comunali di Raccolta dell'Unione sono approvate dall'Unione e rese note mediante appositi atti e comunicazioni all'utenza.

CODICE EER	FRAZIONE DI RIFIUTO	CHI PUÒ CONFERIRE	LIMITE PER CONFERIMENTO	LIMITE ANNUO
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	UD/UND	1 m ³	–
15 01 02	Imballaggi in plastica	UD/UND	1 m ³	–
15 01 03	Imballaggi in legno	UD/UND	1 m ³	–
15 01 04	Imballaggi in metallo	UD/UND	0,5 m ³	–

CODICE EER	FRAZIONE DI RIFIUTO	CHI PUÒ CONFERIRE	LIMITE PER CONFERIMENTO	LIMITE ANNUO
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	UD/UND	0,5 m ³	–
15 01 07	Imballaggi in vetro	UD/UND	0,5 m ³	–
15 01 10*/15 01 11*	Contenitori T/F pericolosi	UD	3 pezzi	10/mese 20/anno –
20 01 01	Carta e cartone (non imballaggi)	UD/UND	0,5 m ³	–
20 01 02	Vetro non imballaggio	UD/UND	0,5 m ³	10 kg/conferimento, 50 kg/anno
20 01 08/20 03 02	Organico umido	UD	0,5 m ³	–
20 01 10/20 01 11	Abbigliamento e prodotti tessili	UD/UND	30 pezzi	60 pezzi/anno
20 01 38	Rifiuti legnosi	UD/UND	1 m ³	3 m ³ /anno
20 01 39	Rifiuti plastici	UD/UND	0,5 m ³	–
20 01 40	Rifiuti metallici	UD/UND	5 pezzi	2 volte/mese
20 02 01	Sfalci e potature	UD	0,5 m ³	12 m ³ /anno
20 03 01	Secco residuo	UD/UND	1 sacco (~50 l)	450 l/anno
20 03 07	Ingombranti (non RAEE)	UD/UND	3 pezzi	20 pezzi/anno
08 03 18/20 03 99	Toner non pericolosi	UD/UND	10 pezzi	30 pezzi/anno
20 01 25	Olio commestibile	UD/UND	10 l	100 l/anno
20 01 26*	Olio motore esausto	UD	5 l	20 l/anno
20 01 27*/20 01 28	Vernici / inchiostri	UD/UND	5 l	20 l/anno
20 01 29*/20 01 30	Detergenti	UD/UND	5 l	20 l/anno
20 01 32	Farmaci non citotossici	UD	1 kg	4 kg/anno
20 01 33*/20 01 34	Pile e accumulatori portatili	UD	5 kg	20 kg/anno

CODICE EER	FRAZIONE DI RIFIUTO	CHI PUÒ CONFERIRE	LIMITE PER CONFERIMENTO	LIMITE ANNUO
16 06 01*	Batterie al piombo	UD	1 pezzo	3 pezzi/anno
20 01 23*/20 01 36	RAEE grandi bianchi (R1,R2)	UD	1 pezzo	4 pezzi/anno
20 01 35*	RAEE TV/monitor (R3)	UD	2 pezzi	8 pezzi/anno
20 01 36	RAEE piccoli (R4)	UD	10 pezzi	40 pezzi/anno
20 01 21	Lampade a mercurio	UD	10 pezzi	40 pezzi/anno
16 01 03	Pneumatici (PFU domestici)	UD	4 pezzi	8 pezzi/anno
16 01 07*	Filtri olio veicoli	UD	1 pezzo	2 pezzi/anno
17 01 07/17 09 04	Piccole macerie	UD	0,2 m ³	1 m ³ /anno
20 02 02/20 02 03	Terra e rocce da giardinaggio	UD	0,5 m ³	–
20 01 99	Altre frazioni recuperabili	UD/UND	–	–

Nota: Nell'elenco soprariportato, un asterisco “*” accanto al codice EER indica rifiuti classificati come pericolosi. Tali rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle norme specifiche sul deposito e la movimentazione di sostanze pericolose in essi contenute. In particolare, il personale del CCR assicurerà che siano collocati in contenitori a tenuta, etichettati e separati dai rifiuti non pericolosi, adottando ogni precauzione per prevenire sversamenti o contaminazioni

13. Le utenze non domestiche possono conferire ai Centri Comunali di Raccolta esclusivamente rifiuti urbani conformi alla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e degli allegati L-quater e L-quinquies, sono ammissibili solo i rifiuti che, per natura e quantità, risultino analoghi a quelli prodotti da utenze domestiche. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti speciali non assimilati o di quantità eccedenti i limiti tipici di produzione domestica. Il personale del CCR è autorizzato a rifiutare il conferimento qualora rilevi incongruenze rispetto a tali criteri (es. imballaggi in quantità industriali, scarti di produzione, ecc.).
14. Per alcune frazioni di rifiuto urbano, il conferimento presso il CCR è obbligatorio quando non è possibile utilizzare i consueti circuiti domiciliari o stradali. In particolare, rifiuti ingombranti o voluminosi (es. mobili smontati, grandi imballaggi, sfalci) devono essere portati al CCR o gestiti tramite il servizio dedicato. È vietato abbandonarli su suolo pubblico o nei pressi dei cassonetti. Lo stesso vale per RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), pile, farmaci, vernici e altri rifiuti

pericolosi di origine domestica, che devono essere conferiti al CCR (salvo i casi di ritiro 1:1 in punto vendita), senza mai essere smaltiti nell'indifferenziato o dispersi nell'ambiente.

15. Gli utenti devono conferire i rifiuti riciclabili in modo da preservarne la recuperabilità. È vietato contaminare le frazioni selezionate o alterarne le caratteristiche: i rifiuti liquidi vanno contenuti in recipienti chiusi, i vetri conferiti possibilmente integri, e le frazioni differenziate tenute separate. All'interno del CCR è inoltre vietato eseguire operazioni di smontaggio o demolizione di ingombranti o apparecchiature: tali interventi devono avvenire in impianti autorizzati
16. Il Gestore del CCR deve garantire la regolare movimentazione dei rifiuti verso gli impianti di recupero o smaltimento, evitando lo sfioramento dei limiti temporali previsti. In base all'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 8 aprile 2008, il deposito temporaneo di ciascuna frazione non può superare i 90 giorni. Di norma, il Gestore dovrà svuotare i contenitori prima di tale scadenza. Per la frazione organica umida (CER 20 01 08), il trasferimento all'impianto di trattamento deve avvenire entro 72 ore dal conferimento, al fine di evitare emissioni odorigene.
17. L'Unione può individuare con proprio atto ulteriori frazioni di rifiuti urbani conferibili ai Centri Comunali di Raccolta (quali, a titolo esemplificativo, plastiche dure, micro RAEE, tappi di sughero e altre frazioni recuperabili), definendo per ciascuna i relativi limiti quantitativi e le modalità di conferimento.

60. CENTRO DEL RIUSO

1. L'Unione, d'intesa con i Comuni appartenenti all'Unione e nel rispetto delle linee guida regionali vigenti, può istituire e disciplinare i Centri del Riuso a servizio del territorio dell'Unione nell'ambito delle misure volte a sostenere la prevenzione della produzione di rifiuti e a favorire il riutilizzo di prodotti e beni, promuove, tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, la realizzazione e la gestione di Centri del Riuso.
2. I Centri del riuso, qualora possibile, sono realizzati in prossimità dei Centri di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 o, ai sensi dell'articolo 181, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell'art. n.4 delle Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunali approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/12 DEL 25.06.2025, possono anche essere collocati all'interno di questi ultimi, qualora sia possibile separare e individuare in modo ben definito, anche visivamente, l'area destinata ai beni usati, al fine di evitare qualunque commistione con i rifiuti.
3. Le operazioni di riutilizzo sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i beni e/o i manufatti, destinati ad essere riutilizzati, non devono rientrare nella definizione di rifiuto, di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b. il produttore e/o il detentore dei beni, oggetto di riutilizzo, deve manifestare la volontà di non volersi disfare degli stessi, destinandoli alle operazioni di riutilizzo tramite il conferimento ai soggetti e/o nei luoghi preposti a tali operazioni;
 - c. i beni e/o i manufatti devono essere riutilizzati per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati originariamente concepiti o prodotti;

d. sui beni e/o i manufatti destinati al riutilizzo è possibile effettuare operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni/riparazioni

4. Nel Centro del Riuso possono essere conferite le seguenti tipologie di beni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- articoli ed accessori per l'infanzia;
- attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage;
- attrezzature sportive;
- giochi ed oggetti per lo svago;
- mobili ed elementi di arredo;
- oggettistica e suppellettili per la casa;
- pubblicazioni;
- stoviglie e casalinghi.

5. Nel rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, e in particolare in coerenza con le Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 188 dell'8 maggio 2025, l'Unione definisce, d'intesa con il soggetto gestore del Centro del Riuso, le modalità di accesso alla struttura, nonché di conferimento e ritiro dei beni. Tali modalità devono prevedere la predisposizione di una dichiarazione liberatoria che sollevi da responsabilità sia il soggetto che cede i beni sia quello che li ritira, la possibilità di introdurre un contributo economico per il ritiro, la determinazione di un periodo massimo di permanenza dei beni presso il Centro in assenza di manifestazioni di interesse da parte degli utenti, e le modalità di gestione dei beni decorso tale termine.

6. L'Unione può rendere disponibile, tramite il Gestore, una bacheca digitale del riuso collegata al Centro del Riuso per favorire il riutilizzo dei beni ancora funzionali; le modalità operative e i soggetti ammessi sono definite dall'Unione.

TITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI

61. INFORMAZIONE

1. Fermi restando gli obblighi informativi posti a carico del gestore dalla Normativa vigente e dai provvedimenti della competente autorità di Regolazione (ARERA), per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde;
 - d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - e. a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta, per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. Il gestore deve erogare il servizio con modalità che rispettino gli scenari di qualità prescelti. Inoltre, deve essere garantita la partecipazione dei cittadini, anche nelle forme associative riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione dei parametri qualitativi del servizio erogato.
3. L'Unione è tenuta ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti l'Unione, attraverso il Gestore, si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. L'Unione valuterà costantemente la qualità dei servizi svolti, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi raggiunti come previsti dalle Leggi e Direttive vigenti.
6. Il Consiglio dell'Unione, tramite le convocazioni nelle competenti Commissioni, è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.
7. Le attività di informazione e sensibilizzazione sono svolte anche attraverso i canali digitali messi a disposizione dal Gestore per conto dell'Unione (sito, app, piattaforme telematiche), che costituiscono canali ufficiali per la diffusione di calendari, variazioni di servizio e campagne di promozione dei Centri Comunali di Raccolta.

8. L'Unione può programmare, con cadenza annuale, campagne informative dedicate alle scuole e alle Utenze non Domestiche, in coerenza con le previsioni del contratto di servizio.

62. VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali/accertatori ambientali o agli ispettori ecologici/accertatori ambientali del gestore del servizio, alle Guardie per l'Ambiente e a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. L'Unione e i Comuni territorialmente competenti possono avvalersi, tramite il Gestore, di personale operativo appositamente formato per attività di prevenzione, informazione, controllo e segnalazione delle violazioni in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle competenze degli organi di polizia e secondo le modalità definite nel contratto di servizio e nei relativi allegati tecnici.
4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ad altri Corpi od Organi di Vigilanza, quali, a titolo non esaustivo, la Polizia di Stato, i Carabinieri-Forestali, la Polizia Metropolitana, la Guardia di Finanza, Corpi di V.A. della Regione Sardegna ed ogni altra forza di Polizia.

63. INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DI PERSONE CON DISABILITÀ

1. L'Unione, anche tramite il Gestore del Servizio ed in collaborazione con le Associazioni rappresentative per le persone con disabilità, studia e realizza soluzioni modificative, migliorative ed integrative dei servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti, sulla base di programmi di verifica delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, verificandone la fattibilità tecnico-economica.
2. L'Unione dei Comuni del Gerrei, tramite il Gestore, attiva servizi di raccolta a domicilio prioritari per le persone con disabilità, anziani e persone in gravi condizioni di disagio. Tali servizi includono la possibilità di ritiri personalizzati di rifiuti ingombranti e la gestione delle raccolte differenziate, con modalità e frequenze da concordare direttamente con gli utenti, in coerenza con quanto previsto nel contratto di servizio e nei relativi allegati tecnici

3. Il gestore del servizio, sulla base di quanto disposto al comma precedente, adotta le soluzioni organizzative, di informazione e sensibilizzazione idonee a supportare il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.

64. OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. La successiva adozione di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà il superamento e dunque la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in contrasto con le medesime.

65. SISTEMA SANZIONATORIO

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da Codice dell'Ambiente, Codice della Strada vigente e ss.mm.ii. e altre norme statali o regionali di settore, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e ss.mm.ii., nell'ambito dei limiti minimi e massimi specificati nella tabella di cui all'allegato A del presente Regolamento.

66. RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dai Regolamenti comunali, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

67. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Gerrei.
2. Le Modifiche al presente regolamento saranno apportate dall'Assemblea dei sindaci senza alcuna adozione da parte dei singoli Consigli Comunali. Le eventuali modifiche al regolamento dovranno essere trasmesse ai singoli comuni per eventuali presa d'atto.

UNIONE - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI			
ALLEGATO A: SANZIONI			
VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONE	
		Minima	Massima
Realizzazione e utilizzo di fosse o depositi su terra per il deposito temporaneo dei rifiuti	art. 12, c. 2	100	500
Conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata	art. 12, c. 3	100	500
Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché correttamente differenziati	art. 12, c. 5	100	500
Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori quand'anche gli stessi siano colmi	art. 12, c. 6	25	500
Conferimento dei rifiuti ingombranti nei contenitori per i rifiuti urbani, presso di essi o comunque in violazione delle disposizioni dell'Unione e/o del Gestore	art. 12, c. 8	150	500
Conferimento nei contenitori dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, macerie, sostanze liquide, materiali in combustione o idonei a danneggiare attrezzature/mezzi	art. 12, c. 9	150	500
Mancata indicazione delle istruzioni di conferimento sui contenitori o istruzioni non leggibili	art. 13, c. 6	25	500
Manomissione, danneggiamento e imbrattamento dei contenitori dei rifiuti urbani	art. 13, c. 7	100	500
Affissione/collocazione di etichette adesive e altri mezzi pubblicitari sui contenitori; spostamento dei medesimi senza avallo del Gestore	art 13 c.8/ art. 15, c. 12	25	500
Deposito di oggetti o parcheggio di veicoli davanti/al posto dei contenitori o in prossimità tale da intralciare servizio o conferimenti	art. 13, c. 10	100	500
Mancata comunicazione al Gestore di lavori di manutenzione stradale interferenti con aree di posizionamento dei contenitori	art. 13, c.12	100	500
Mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica	art. 13, c.12	100	500
Mancata osservanza dell'obbligo di posizionamento dei contenitori da parte del condominio o dell'utente	art. 14, c. 2	50	500
Impedimento all'accessibilità e mancata esposizione e/o ritiro all'interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell'utente	art. 14, c. 3	50	500
Conferimento presso contenitori diversi da quelli assegnati	art. 14, c. 5	25	500

Conferimento improprio dei rifiuti in violazione delle specifiche modalità stabilite dagli articoli dedicati ai singoli servizi di raccolta o indicate dall'Unione/Gestore	artt. 13–37	25	500
Mancato rispetto fasce orarie di esposizione e ritiro dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata	Art 13 c.3	25	50
Mancata pulizia del suolo occupato (con occupazione temporanea) e dello spazio circostante sino a 2 m	art. 41, c. 1	100	500
Mancata pulizia del suolo pubblico da parte di chi lo imbratta (senza occupazione)	art. 41, c. 2	50	500
Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi	art. 41, c. 3	50	500
Spostamento dei rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza	art. 41, c. 7	50	500
Mancato rispetto dell'obbligo, per proprietari di aree private confinanti con vie pubbliche non recintate, di mantenere pulizia e sgombero rifiuti anche se depositati da terzi	art. 41, c. 8	100	500
Conferimento di rifiuti non minuti nei cestini stradali	art. 43, c. 3	50	500
Mancata collocazione sulla soglia, da parte dei titolari degli esercizi con frequente dispersione di rifiuti minuti, di contenitori da 50–80 litri e mancato travaso con adeguata frequenza	art. 43, c. 4	50	500
Deposito/collocazione di volantini o simili su suolo pubblico senza preventiva autorizzazione o sui veicoli in sosta	art. 44, c. 2	100	500
Mancato posizionamento, da parte di chi svolge volantinaggio protratto in chioschi/edicole/altre strutture, di un contenitore ≥ 50 l per rifiuti minuti nello spazio occupato	art. 44, c. 6	25	500
Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori nelle aree pubbliche destinate al commercio rispetto alle modalità stabilite	art. 45, c. 1 e c.2	100	500
Mancata pulizia dell'area del mercato e mancato sgombero di veicoli/attrezzature usate per l'attività	art. 45, c. 3	100	500
Mancato rispetto, da parte degli operatori delle aree di copertura commerciale/mercati periodici/vendita diretta, della pulizia a fine vendita e del corretto conferimento	art. 45, c. 5	150	500
Deposito/abbandono di rifiuti sul luogo della manifestazione e mancata pulizia delle aree interessate	art. 46, c. 2 e c.3	100	500
Mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative al Settore rifiuti	art. 46, c. 6	50	500

Mancato ripristino del sito con raccolta delle deiezioni solide dei cani e conferimento nei contenitori per rifiuti indifferenziati	art. 47, c. 1	50	500
Mancata dotazione di idonei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine	art. 47, c. 3	25	500
Mancato mantenimento/resto in pulizia delle aree di cantiere e mancato contenimento/abbattimento/rimozione delle polveri (anche nelle aree circostanti)	art. 49, c. 1 e c.2	150	500
Mancata comunicazione al Gestore della data di inizio dell'attività stagionale	art. 51, c. 1	25	500
Impropria gestione degli eventuali contenitori allestiti all'interno dell'area di pertinenza (esercizi stagionali/piscine/campeggi)	art. 51, c. 2	25	500
Mancata informazione all'utenza sugli obblighi di raccolta differenziata (esercizi stagionali/piscine/campeggi)	art. 51, c. 2	25	500